



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01

PARTE GENERALE

INDICE

1.	LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO: IL D.LGS. 231 DEL 2001	3
2	LE SANZIONI.....	5
3	LE CONDIZIONI ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	6
4	CODICE DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3 DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 SECONDO LE PRESCRIZIONI DI ASSOGESTIONI	6
5	IL MODELLO DI FABRICA	7
5.1	Il <i>business</i>	7
5.2	Struttura del Modello	7
5.3	I Fondi comuni di investimento gestiti da Fabrica.....	7
5.4	La <i>corporate governance</i>	7
5.5	L'assetto organizzativo.....	9
5.6	Finalità del Modello	11
5.7	Costruzione del Modello.....	11
5.8	Principali presidi di controllo.....	13
6.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	14
7.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
7.1	L'Organismo di Vigilanza di FABRICA	15
7.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	16
7.3	Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli Organi societari.....	17
7.4	Informativa all'Organismo di Vigilanza	18
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	18
8.1	Informativa a collaboratori esterni e <i>partner</i> commerciali e finanziari e clausole contrattuali	19
9.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO.....	20
9.1	Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	20
9.2	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	21
9.3	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni.....	21

1. LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO: IL D.LGS. 231 DEL 2001

Il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche (di seguito, "Decreto") ha introdotto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", adeguando in tal modo la normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia¹.

Più in particolare, il Decreto prevede la responsabilità amministrativa di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito, "Enti" e singolarmente "Ente"), per reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "Soggetti in posizione apicale" o "Soggetti Apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "Soggetti in posizione subordinata" o "Soggetti Sottoposti").

Al riguardo, si evidenzia che sono ricompresi nella categoria dei Soggetti Sottoposti anche i prestatori di lavoro che, pur non essendo legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, abbiano con l'Ente stesso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente: quali, a titolo esemplificativo, i c.d. parasubordinati, i fornitori, i consulenti, i *partner* commerciali e i collaboratori. La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente non è esente da responsabilità ove l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile ovvero se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente e la responsabilità (penale) della persona fisica che ha commesso il reato sono accertate all'esito del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Allo stato, la responsabilità dell'Ente può sorgere in relazione alle seguenti tipologie di illeciti:

1. reati ai danni della Pubblica Amministrazione, quali (i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24²) e (ii) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione(art.25³);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)⁴;
3. delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)⁵;
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)⁶;

¹ Si ricordano, in particolare, la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

² L'art. 24 del Decreto prevede i seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma 2, n.1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

³ L'art. 25 del Decreto prevede i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

⁴ L'art. 24 bis del Decreto prevede i seguenti reati: dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); installazione di apparecchiature atte a intercettare impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); falsità in documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).

⁵ L'art. 24 ter del Decreto prevede i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/90); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

⁶ L'art. 25-bis del Decreto prevede i seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la **Fabbrica Immobiliare** - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1.)⁷;
6. reati societari (art. 25 ter)⁸;
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)⁹;
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)¹⁰;
9. delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)¹¹;
10. reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* (art. 25 sexies)¹²;
11. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, traffico di migranti, intralcio alla giustizia¹³;
12. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.) (art. 25 septies)¹⁴;
13. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)¹⁵;
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)¹⁶;
15. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)¹⁷;
16. reati ambientali (art. 25 undecies)¹⁸;

fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

⁷ L'art. 25 bis 1 del Decreto, in particolare, prevede i seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

⁸ L'art. 25 ter, in particolare, prevede i seguenti reati: false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); impedimento controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggrottaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); falso in prospetto (art. 173 bis del TUF).

⁹ L'art. 25 quater, in particolare, prevede i seguenti reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.), assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5), convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

¹⁰ L'art. 25 quater 1, in particolare, prevede il reato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" di cui all'art. 583 bis c.p..

¹¹ L'art. 25 quinquies del Decreto, più in dettaglio, prevede i seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); Pornografia virtuale (art. 600 quater.1); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies).

¹² L'art. 25 sexies, in particolare, prevede i seguenti reati: abuso di informazioni privilegiate (artt. 184, 187 bis TUF) e la manipolazione del mercato (art. 185, 187 ter TUF).

¹³ Introdotti dalla L. n. 146 del 2006 che, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15.1.2000 ed il 31.5. 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di stampo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.). Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

¹⁴ L'art. 25 septies del Decreto, nel dettaglio, prevede i seguenti reati: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

¹⁵ L'art. 25 octies del Decreto, nel dettaglio, prevede i seguenti reati: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

¹⁶ L'art. 25 novies, in particolare, prevede i reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, primo comma, lettera a bis e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies e 174 quinquies della legge n.633/1941.

¹⁷ L'art. 25 decies del Decreto, in particolare, prevede il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

¹⁸ L'art. 25 undecies del Decreto, in particolare, prevede i seguenti reati: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze

Fabrics Immobiliare - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

17. delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)¹⁹.

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. In particolare, nel caso di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati commessi all'estero nell'ipotesi in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto funzionalmente legato all'Ente e quest'ultimo abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano, nonché sempre che sussistano i casi e le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. In tal caso, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "**Modello**") si incentra sulle attività giudicate a rischio di commissione di reati in ragione della peculiare attività svolta da Fabrica Immobiliare SGR.

In termini generali, si evidenzia peraltro che il complesso dei presidi organizzativi e procedurali esistenti, anche ai sensi del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio²⁰ (di seguito, "**Regolamento**"), nonché ai sensi del Regolamento adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007²¹ e del Regolamento UE 231/2013²², risulta astrattamente idoneo alla prevenzione di eventuali situazioni di illiceità connesse alle fattispecie sopra elencate, richiamandosi, in particolare, al riguardo, i principi espressi nel vigente Codice di Comportamento adottato dalla Società.

2 LE SANZIONI

Il Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente che sia riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Si tratta, più in particolare, di:

- sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37;
- sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali, in particolare, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi²³;
- confisca, anche per equivalente, del prezzo²⁴ o del profitto²⁵ del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, che può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

¹⁹ L'art. 25 *duodecies* del Decreto, in particolare, prevede il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

²⁰ Si tratta, più in particolare, del provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche.

²¹ Si tratta del "Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio" e successive modifiche.

²² Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza.

²³ Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 2) in caso di reiterazione degli illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

²⁴ Il prezzo deve intendersi come denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato.

²⁵ Il profitto deve intendersi quale utilità economica immediatamente ricavata dall'Ente.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

3 LE CONDIZIONI ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l'Ente – pur in presenza di un reato commesso nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti – non risponde del connesso illecito amministrativo se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello (ove si tratti di Soggetti Apicali);
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto specifica inoltre che il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

4 CODICE DI COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3 DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 SECONDO LE PRESCRIZIONI DI ASSOGESTIONI

ASSOGESTIONI – Associazione Italiana delle Società ed Enti di gestione mobiliare e immobiliare – in data 27 novembre 2002 ha emanato il documento "*Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", successivamente aggiornato e trasmesso con circolare prot. 25 del 19 marzo 2004.

In termini generali, il documento raccomanda alle Società di ispirare la propria attività ai principi di rispetto sostanziale e formale della normativa vigente, sia di carattere legislativo sia regolamentare, di regolarità di gestione e chiarezza di informazione, promuovendo la formazione etica dei propri dipendenti e stabilendo appositi canali informativi e progetti di formazione al proprio interno.

In termini più specifici, ai fini della generale prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto, ASSOGESTIONI raccomanda alle Società consociate di prevedere appositi sistemi di registrazione, autorizzazione e verifica dei processi decisionali, curandone il corretto funzionamento e l'aggiornamento. Specifici processi decisionali sono consigliati con riguardo alle transazioni o le operazioni commerciali in genere poste in essere dalla Società.

ASSOGESTIONI raccomanda altresì la costituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia patrimoniale e composto da soggetti che presentino specifici requisiti personali e professionali cui devono essere conferiti specifici poteri ai fini dell'esercizio dei propri compiti di vigilanza.

Infine, ASSOGESTIONI suggerisce la previsione di uno specifico procedimento sanzionatorio di eventuali violazioni del Modello.

Il presente Modello si basa sulle indicazioni fornite da ASSOGESTIONI, nonché su quelle fornite da altre associazioni rappresentative di categoria, quali, più in particolare, ABI e CONFINDUSTRIA. Si è tenuto altresì conto della *best practice* consolidatesi sulla materia, anche alla luce dei più recenti contributi giurisprudenziali e dottrinali.

5 IL MODELLO DI FABRICA

5.1 Il business

Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito “Fabrica”, “Fabrica SGR” o la “Società”) è una società di gestione del risparmio costituita alla fine del 2003 per la promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare ed iscritta dal 2004 all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio.

Fabrica è attiva nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché attraverso la gestione del patrimonio di OICR mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.

In particolare, l’attività di Fabrica comprende un’ampia gamma di prodotti: la Società, infatti, promuove, istituisce e gestisce fondi immobiliari sia a sottoscrizione sia ad apporto, diversificati in funzione del profilo di rischio/rendimento, tra fondi rivolti ad investitori professionali e fondi destinati al pubblico *retail*. L’offerta spazia inoltre tra Fondi orientati all’acquisizione e gestione di immobili a reddito e/o da locare a Fondi per lo sviluppo immobiliare.

Tale obiettivo è perseguito attraverso una politica di sviluppo basata su innovazione e diversificazione dell’offerta; la proposta di strumenti in grado di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di interlocutori; il coinvolgimento degli investitori nella gestione dei Fondi.

Fabrica opera con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai Fondi e dell’integrità del mercato, adottando un modello organizzativo volto ad escludere il rischio di potenziali conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti, nonché misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai Fondi. Fabrica, a tal fine, garantisce il costante mantenimento di adeguatezza delle risorse e delle procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

5.2 Struttura del Modello

Il Modello di Fabrica si inserisce nel contesto del Sistema dei Controlli Interni dalla stessa adottato nel rispetto della normativa vigente ed in conformità alle indicazioni di ASSOGESTIONI ed è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne.

Il Modello di Fabrica SGR si articola in:

- **PARTE GENERALE**, che descrive il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo;
- **PARTE SPECIALE**, che descrive i meccanismi di concreta attuazione dello stesso nelle attività individuate come sensibili, cioè potenzialmente a rischio di compimento dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;
- **CODICE DI COMPORTAMENTO**, che enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Fabrica SGR rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

5.3 I Fondi comuni di investimento gestiti da Fabrica

Nel perseguimento dei propri obiettivi, Fabrica istituisce e gestisce fondi comuni di investimento (di seguito “Fondi” e singolarmente “Fondo”) aventi le caratteristiche previste dalla disciplina di vigilanza vigente sulla gestione collettiva del risparmio. In particolare, ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società.

Ciascun Fondo è disciplinato da apposito Regolamento di gestione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e successivamente trasmesso alla Banca d’Italia.

Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica è responsabile ultimo della gestione del Fondo per il raggiungimento dello scopo dello stesso.

5.4 La corporate governance

La *corporate governance* di Fabrica è orientata alla trasparenza e al coinvolgimento degli investitori nei processi decisionali rilevanti ed è così articolata:

- **ASSEMBLEA DEI SOCI**, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni, necessari o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all’Assemblea²⁶. Il ruolo del Consiglio di Amministrazione è

²⁶ Lo Statuto sociale prevede che siano assunte con la maggioranza qualificata pari al 70% del capitale sociale, le decisioni relative a proposte di modifiche dello Statuto, fusioni, scissioni, liquidazione volontaria della società, aumenti del capitale sociale, emissioni di prestiti obbligazionari o warrants, convertibili o meno; *budget* e piani strategici; politiche di bilancio e dei dividendi; determinazione dei compensi e degli emolumenti dei consiglieri, con riferimento ad eventuali incarichi speciali ex art. 2389, co. 2, c.c.; attribuzione di deleghe di poteri a componenti **Fabrica Immobiliare** - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

quello della definizione delle scelte strategiche aziendali e delle politiche di investimento dei Fondi. A tale organo è attribuita un'attività propulsiva nella istituzione e nello sviluppo di nuovi Fondi e nell'attività di gestione dei Fondi già istituiti nonché un'attività di controllo in relazione al raggiungimento degli obiettivi e delle politiche definite²⁷. Fabrica si avvale di un *team* di gestione dotato di specifiche competenze sia nel settore immobiliare sia nel settore finanziario, rappresentato dai *Fund Manager* dei singoli Fondi. Il Consiglio è composto, ad eccezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, da amministratori non esecutivi e da 2 amministratori indipendenti, tali da garantire, per numero e autorevolezza, la significatività delle rispettive valutazioni nell'assunzione delle decisioni consiliari, contribuendo ad assicurare la conformità delle stesse all'interesse sociale e dotati dei requisiti di cui al Protocollo di Autonomia delle Società di Gestione del Risparmio promosso da ASSOGESTIONI.

Con riferimento al processo decisionale concernente le operazioni c.d. in conflitto di interessi, al fine di evitare sovrapposizioni tali da incidere sulla funzionalità aziendale, la Società segue un procedimento diverso per operazioni c.d. rilevanti ed operazioni c.d. non rilevanti. Per la prima categoria di operazioni – operazioni di investimento/disinvestimento – rimane inalterata la competenza del Consiglio di Amministrazione, chiamato a deliberare con il voto favorevole degli amministratori indipendenti e previa acquisizione dei pareri e delle valutazioni del comitato consultivo – ove previsto – dell'esperto indipendente, dell'intermediario finanziario e del collegio sindacale. Per operazioni non rilevanti si intendono, in linea di principio, le operazioni tipiche o usuali (operazioni che per oggetto o natura rientrano nella gestione ordinaria della Società o dei Fondi e, al momento del loro compimento, non presentano particolari criticità in relazione alle loro caratteristiche o alla natura della controparte) che vengono concluse a condizioni standardizzate (concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a parità di condizioni), nonché le operazioni concluse a condizioni di mercato (operazioni concluse: (i) ad un prezzo corrente stabilito per atto della pubblica autorità o risultante da listini di borsa o mercuriali, (2) con modalità, tempi di realizzazione e corrispettivo omogenei con le condizioni generalmente praticate dal mercato al tempo dell'operazione, per operazioni aventi il medesimo oggetto ed intendendosi per condizioni di mercato quelle in essere tra parti non correlate ed indipendenti). Più precisamente per operazioni non rilevanti si intendono, in concreto ed a titolo esemplificativo, l'affidamento degli incarichi di appalto, di commercializzazione, di progettazione, di *agency*, la richiesta di finanziamenti e, in via più generale, l'affidamento di tutti gli incarichi che prevedano la prestazione di servizi in favore dei Fondi.

Più in particolare, gli Amministratori Indipendenti hanno il compito²⁸ di:

- valutare ed individuare, al fine di favorirne l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione, situazioni di potenziale conflitto con l'interesse dei partecipanti;
- esprimere un parere sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti;
- esprimere un parere sulle operazioni aventi ad oggetto il conferimento o la cessione ai Fondi gestiti dalla SGR di beni appartenenti ai soci o a società facenti parte del gruppo riconducibile ai soci, nonché sulle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni di proprietà dei patrimoni gestiti ai soggetti indicati;
- **AMMINISTRATORE DELEGATO**, con il ruolo di dare attuazione alle direttive impartite ed alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, di proporre allo stesso le opportunità di investimento/disinvestimento o di provvedere direttamente all'esecuzione delle stesse ove rientrino nell'ambito dei propri poteri delegati. L'Amministratore Delegato esercita inoltre un ruolo propulsivo nello sviluppo dell'attività della Società e dei Fondi, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuovi prodotti; l'Amministratore Delegato sovrintende alla gestione del portafoglio immobiliare dei Fondi e gestisce e coordina la struttura societaria;
- **COLLEGIO SINDACALE**, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della SGR, del Sistema dei Controlli Interni e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale, per le operazioni di maggior rilievo, del **Comitato Investimenti**, composto da 5 membri, tra i quali l'Amministratore Delegato e da qualificati esperti estranei al Consiglio di Amministrazione,

del Consiglio di Amministrazione e/o a terzi; approvazione dell'organigramma della società e del dimensionamento della macrostruttura organizzativa; proposte in materia di piani di investimento, piani finanziari e *budget* annuali e pluriennali; acquisizione o cessione di una partecipazione in una società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché l'acquisto, la vendita ed il conferimento di aziende o di rami d'azienda; istituzione di nuovi fondi di investimento; approvazione dei regolamenti dei fondi e modifiche agli stessi; decisione in merito alla liquidazione e al trasferimento dei fondi gestiti.

²⁷ Più in dettaglio, in relazione alla gestione dei Fondi, il Consiglio ha competenza esclusiva per: l'istituzione di nuovi Fondi; l'approvazione dei regolamenti di gestione dei Fondi e delle eventuali modifiche; la definizione dell'*asset allocation* strategica; l'approvazione dei *business plan* e dei *budget*; l'approvazione delle operazioni di investimento/disinvestimento ove non previste nei *budget* e/o ove presentino profili di conflitto di interessi; l'approvazione delle relazioni semestrali e dei rendiconti annuali di gestione e l'eventuale distribuzione dei proventi; la scelta delle modalità di commercializzazione delle quote dei Fondi; la nomina degli Esperti indipendenti e la verifica della sussistenza, in capo ad essi, dei requisiti di legge; la decisione in merito alla liquidazione dei Fondi ed agli eventuali rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti.

²⁸ Per un elenco completo dei compiti attribuiti agli Amministratori Indipendenti si rimanda al documento "Relazione sulla Struttura Organizzativa" di Fabrica SGR.

Fabrica Immobiliare - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

individuati tra figure, anche esterne alla SGR, con esperienza e competenza diversificata nei settori immobiliare, finanziario e legale. Tale comitato è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione immediatamente dopo l'avvio dell'operatività dei primi due Fondi istituiti dalla Società, dando così concretezza ad uno dei presidi organizzativi prospettati all'Autorità di Vigilanza in sede di autorizzazione. Il Comitato, dotato di un proprio regolamento, riferisce del proprio operato in Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato. Quanto alle competenze del Comitato Investimenti, si rappresenta innanzitutto la funzione consultiva dello stesso; esso, infatti, rilascia pareri, non vincolanti, i quali sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato, che ne è membro di diritto.

Si fa infine presente, con riguardo alle competenze del Comitato Investimenti, che le stesse sono limitate alle operazioni di investimento/disinvestimento immobiliare; il Comitato Investimenti è competente a fornire il proprio parere obbligatorio ma non vincolante, preso atto del *business plan* dei Fondi, sulle operazioni di investimento/disinvestimento immobiliare di importo unitario superiore ad euro 10.000.000,00, anche in relazione al *business plan* medesimo.

Nella gestione dei fondi immobiliari, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi inoltre del **Comitato Consultivo** dei Fondi gestiti. Il Comitato Consultivo, più precisamente, è un organo di *governance* del Fondo, previsto dal Regolamento di gestione che ne disciplina la composizione, i poteri e il funzionamento. I membri sono nominati in parte dalla Società e in parte dai sottoscrittori delle quote del fondo stesso, ed è chiamato ad esprimere pareri vincolanti su temi specifici (ad esempio, piani annuali e pluriennali degli investimenti; operazioni di acquisizione o alienazione in conflitto di interessi; operazioni di acquisizione o alienazione che eccedano un ammontare predeterminato; determinazione del livello di indebitamento del fondo).

Gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.


5.5 L'assetto organizzativo

La struttura organizzativa di Fabrica è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La struttura organizzativa aziendale, è definita tramite il conferimento di specifiche competenze e attribuzioni alle diverse Funzioni ed Unità Organizzative; la sua articolazione è rappresentata dall'organigramma aziendale, mentre le responsabilità e le mansioni sono assegnate sulla base del documento "Mansionario delle funzioni aziendali".

La struttura organizzativa è articolata come qui di seguito descritto; per una trattazione completa delle responsabilità e dei doveri principali di ciascuna funzione si rimanda al Mansionario.

La Tavola che segue rappresenta la struttura organizzativa approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2015.



Al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale riporta la funzione:

- **Risk Management**, che è in posizione di totale indipendenza, anche gerarchica, rispetto alle singole funzioni operative; il suo obiettivo è di identificare, misurare, gestire e controllare tutti i rischi sia finanziari sia di tipo operativo, inerenti ai patrimoni gestiti ed alla SGR stessa. L'attività di tale funzione mira alla formalizzazione di relazioni obiettive ed imparziali su quanto rilevato in materia di gestione dei rischi. Quando richiesto, collabora con le funzioni Internal Audit e Compliance al fine di realizzare un efficiente ed efficace Sistema dei Controlli Interni.
- **Compliance e Antiriciclaggio**, cui è affidata la missione di controllare che l'attività della Società e dei Fondi sia rispondente alle normative attraverso la mappatura e il controllo sulle attività che comportano o possono comportare rischi di non conformità. Al responsabile della funzione è anche attribuito il ruolo di "Responsabile Aziendale Antiriciclaggio".
- **Internal Audit**, che effettua un costante esame dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo adottati, valutandone l'adeguatezza e l'efficacia; qualora formuli raccomandazioni alla struttura, la funzione ne verifica l'osservanza.
Le funzioni di controllo relazionano periodicamente al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale sul loro operato e sull'esito delle rispettive verifiche.

All'Amministratore Delegato riportano le seguenti funzioni:

- **Affari Legali, Societari e Governance**, la sua missione è di fornire il necessario supporto legale al vertice aziendale e alla struttura operativa, nonché curare l'attività di segreteria societaria ed i connessi adempimenti coordinando le funzioni aziendali competenti per la predisposizione della documentazione da presentare nelle riunioni assembleari, consiliari e dei comitati.
- **Chief Financial Office**, cura e garantisce la corretta tenuta della contabilità della Società e dei Fondi gestiti, curando i connessi adempimenti fiscali, societari e di vigilanza; gestisce i rapporti con gli istituti di credito nonché la tesoreria della Società e dei fondi dalla stessa gestiti; in particolare, struttura e gestisce le operazioni finanziarie complesse, coordinando le varie strutture aziendali coinvolte; assiste l'Amministratore Delegato in merito alle problematiche relative alle politiche di gestione delle risorse umane, gestisce gli affari generali. Per il raggiungimento della propria missione, il *Chief Financial Officer* è supportato dalle unità organizzative **Organizzazione, Personale e Affari Generali, Finanza & Tesoreria, Contabilità & Bilancio, Pianificazione, Controllo, Fund Raising e Investor Relation**, nonché **Middle Office** che a questo riportano gerarchicamente.
- **Strategia e Sviluppo** ha la missione di supportare l'Amministratore Delegato nella strutturazione e nello sviluppo di nuovi prodotti nonché nelle operazioni, riguardanti i Fondi già esistenti, che presentano particolari complessità. Alla presente funzione sono attribuite le seguenti responsabilità:
 - supportare l'Amministratore Delegato nel *business development*, relativo alla costituzione, collocamento e quotazione di fondi immobiliari, organizzando e partecipando ad incontri con potenziali investitori, definendo le caratteristiche dei fondi ed i contenuti dei relativi regolamenti di gestione, analizzando le esigenze di indebitamento dei prodotti e studiandone la relativa struttura, nonché coordinando gli advisors ed i consulenti esterni coinvolti nel processo;
 - analizzare, congiuntamente ai *team* di gestione, opportunità di investimento immobiliari per i Fondi gestiti, anche mediante partecipazione a procedure competitive, coordinando le funzioni interne per la predisposizione e l'analisi dei *business plan*, predisponendo *information memorandum* e *management report*, coordinando gli studi legali ed i consulenti esterni per la strutturazione delle operazioni e le attività di *due diligence*.
- **Valutazioni e mercato**, con l'aggiornamento dell'Organigramma aziendale del settembre 2015, il CdA ha confermato l'introduzione nel modello organizzativo della SGR della funzione Valutazioni e Mercato, sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva AIFM (Direttiva 2011/65/UE). La funzione, di concerto con la funzione di *Risk Management*, si occupa principalmente delle attività relative al controllo di secondo livello sulle valutazioni periodiche degli esperti indipendenti riguardanti il patrimonio immobiliare dei fondi gestiti dalla SGR. Inoltre, coordina e gestisce i rapporti con le società di ricerca e di analisi del settore immobiliare d'interesse della SGR, fornendo, laddove necessario, i dati richiesti con il supporto delle altre funzioni interessate; elabora un costante *benchmarking* dei mercati e dei settori di riferimento, nonché dei potenziali mercati di interesse ed effettua analisi comparative e di *benchmark* con gli altri prodotti del settore ai fini, sia dell'individuazione delle opportunità di posizionamento dei prodotti in fase di sviluppo, sia della conoscenza delle strategie e dei prodotti commerciali dei competitors.
- **I Team di gestione**, che si occupano della gestione del portafoglio immobiliare dei Fondi, in coerenza con le politiche di gestione e investimento definite dai vertici aziendali e dai regolamenti dei fondi. Nel rispetto delle direttive impartite dai vertici, il Team di gestione ricerca e propone opportunità di investimento e disinvestimento e si coordina con i soggetti cui siano state eventualmente esternalizzate le funzioni aziendali.

5.5.1 Rapporti con i soggetti esterni

La Società, sulla base del principio di proporzionalità ed al fine di conseguire maggior efficienza, nonché di avvalersi di specifiche competenze professionali, può esternalizzare alcune funzioni aziendali, nel rispetto delle normative applicabili, affidando in *outsourcing* i processi aziendali a primari operatori del settore, selezionati sulla base della loro comprovata esperienza, secondo quanto previsto dall'apposita procedura aziendale. Fermo il divieto di delega di responsabilità della SGR in caso di *outsourcing*, la procedura prevede che l'accordo di esternalizzazione comprenda:

- un'intesa sul livello di qualità previsto e richiesto dalla SGR per i servizi da esternalizzare (SLA);
- la verifica dell'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse;
- il monitoraggio periodico della permanenza in capo all'*outsourcer* delle professionalità richieste dal servizio prestato;
- il *reporting* periodico da parte del responsabile sull'attività svolta in regime di *outsourcing*.

Al fine di garantire la qualità del servizio prestato, la Società ha previsto meccanismi di controllo fondati sul compimento di un monitoraggio costante delle prestazioni e del rispetto delle vigenti normative di settore, sia mediante lo scambio di informazioni a cadenze predefinite, sia mediante la richiesta di ulteriori informazioni.

5.6 Finalità del Modello

L'obiettivo del Modello è quello di:

- introdurre un sistema organico di prevenzione e controllo volto a minimizzare il rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- migliorare il Sistema di Corporate Governance;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Fabrica di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un reato e di poter determinare, in ragione della propria condotta, il sorgere della responsabilità amministrativa della società;
- ribadire che Fabrica non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, non potendo questi ultimi ravvisarsi nel caso di condotte contrarie alla legge o al Modello;
- precisare che ogni violazione del Modello sarà sanzionata attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

5.7 Costruzione del Modello

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano aree/processi di possibile rischio nell'attività aziendale;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi: un Codice di Comportamento, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società; un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni; procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- sono articolati sulla base di una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, che garantisce una chiara ed organica attribuzione dei compiti, rappresentata in un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Fabrica, al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti, ha adottato il presente Modello attraverso:

1. *l'analisi delle attività a rischio*. L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e, ove necessario, l'invio di un set di domande e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale (*principalmente, responsabili delle funzioni interne, responsabili delle funzioni di controllo interno, responsabili dei Team di gestione e Fund Manager*). Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità, gestione della piccola cassa). Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti,

ossia quelli che Fabrica intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi. Il risultato di tale analisi ha portato ad individuare le attività aziendali esposte al rischio di commissione dei reati rappresentate nella Parte Speciale del Modello e nelle matrici allegate al Modello. L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a far ritenere remota la possibilità di commissione dei reati di falsità in monete, dei delitti transnazionali, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dei reati contro la persona individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Nondimeno, si ritiene che i presidi esistenti, con riguardo, tra l'altro, al Codice di Comportamento in essere, siano idonei a prevenire anche eventuali rischi connessi a tali illeciti.

2. l'analisi dei rischi potenziali. In particolare, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, finalità e modalità di commissione della condotta illecita;
3. "as-is analysis". Si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli interni esistente nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, etc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita. In particolare, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema dei controlli interni:
 - *sistema organizzativo*, tenendo conto della formalizzazione; della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; dell'esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni; della corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
 - *procedure operative*, verificando l'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
 - *sistema autorizzativo*, verificando l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte;
 - *sistema di controllo di gestione*, individuando i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - *sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione*, verificando l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi tale da consentire la tracciabilità delle operazioni;
 - *principi etici formalizzati nel Codice di Comportamento aziendale*;
 - *sistema disciplinare* diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni;
 - *comunicazione al personale e sua formazione*;
4. "gap analysis". Sono state quindi individuate una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel Sistema dei Controlli Interni, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere;
5. Predisposizione del Modello. I risultati di tale attività sono riassunti nel presente Modello, costituito da una "Parte Generale" nella quale vengono illustrati gli elementi costitutivi del Modello, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso, nonché da una "Parte Speciale" nella quale è esposto in sintesi l'esito delle attività di mappatura e analisi dei rischi e sono individuati i processi/le attività sensibili e i principi generali di comportamento da adottare per la prevenzione delle diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Fabrica. Le componenti del sistema di controllo preventivo compendiate nel Modello e nella documentazione richiamata sono:
 - principi etici contenuti nel Codice di Comportamento, divisi in "generali" e "norme e standard di comportamento specifici";
 - principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto specifici per ciascun'attività sensibile;
 - sistema organizzativo strutturato e formalizzato nell'organigramma e nel mansionario;
 - procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
 - sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice di Comportamento;

- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice di Comportamento e delle altre indicazioni del Modello.

5.8 Principali presidi di controllo

Qui di seguito, vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Fabrica aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alla Parte Speciale e alle matrici allegata al Modello per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici).

- **Sistema Organizzativo.** Il Sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni, ruoli e responsabilità) viene definito dal CdA della Società e formalizzato attraverso un organigramma e un mansionario aziendale. Inoltre la SGR, quale soggetto vigilato, è tenuto alla redazione di una relazione sulla struttura organizzativa (RSO), da inviare alla Banca d'Italia a cadenza annuale. Al riguardo, l'Autorità di Vigilanza deve essere informata anche se non vi siano state modifiche alla suddetta relazione. Tali documenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e la diffusione viene assicurata mediante la pubblicazione sulla rete *Intranet* aziendale. La Società è altresì dotata di un "Sistema di Procedure" così come disciplinato da apposita procedura organizzativa. Tale sistema si compone di:

- a) **Procedure Organizzative:** ossia documenti a contenuto prescrittivo volti a definire sia processi aziendali generali sia i processi aziendali sistematici, ripetitivi o frequenti, a carattere operativo;
- b) **Disposizioni:** si tratta di documenti a contenuto prescrittivo ed attuativo non riferibili a processi aziendali di tipo sistematico. Tali documenti rispondono all'esigenza di rendere attuative delle prescrizioni all'interno della struttura aziendale.

Nell'ambito di tale sistema sono definite sia per le Procedure Organizzative sia per le Disposizioni:

- gli schemi di redazione ed il contenuto minimo che i documenti devono avere;
- i ruoli e le responsabilità degli soggetti coinvolti per la:
 - "Redazione ed approvazione delle procedure organizzative e delle Disposizioni";
 - "Revisione delle procedure organizzative";
 - "Analisi periodica del sistema delle procedure".

È responsabilità della Funzione Affari Legali, Societari e *Governance* procedere alla diffusione ai dipendenti delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione. La diffusione avviene mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale, della quale viene data comunicazione, a mezzo *mail*, a tutti i dipendenti. È inoltre responsabilità della Funzione Affari Legali, Societari e *Governance* mantenere in apposito raccoglitore conservato presso l'Archivio Generale della Società le procedure organizzative approvate e le eventuali revisioni delle stesse.

Ogni volta che se ne ravvisi l'esigenza, e comunque almeno una volta l'anno, l'Amministratore Delegato provvede a coordinare il processo di verifica della struttura organizzativa e delle procedure interne, avvalendosi della Funzione Affari Legali, Societari e *Governance* per la verifica della rispondenza alle prescrizioni normative.

- **Sistema Autorizzativo.** Il Sistema Autorizzativo della Società è basato sui seguenti principi:
 - le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
 - ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Fabrica nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

L'articolazione delle deleghe di poteri vede coinvolti il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il *Chief Financial Officer*, il Responsabile Contabilità e Bilancio, il Direttore Fondi, i Responsabili dei Team di Gestione ed i Fund Manager di ciascun Fondo operativo.

Si riporta qui di seguito, un quadro dell'articolazione dei poteri delegati, i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Presidente, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato, nonché i poteri da quest'ultimo conferiti - mediante il rilascio di procure speciali - al *Chief Financial Officer*, al Responsabile Contabilità e Bilancio, al Direttore Fondi ed ai Fund Manager nell'ambito dei fondi ad essi affidati. In tale contesto, si fa comunque presente che il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere ogni atto che ritenga opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti rimessi, per legge, alla competenza dell'assemblea degli azionisti.

Il Presidente ha il compito di:

- rappresentare la Società in qualunque giudizio in cui questa sia parte, in Italia o all'estero, avanti qualsiasi Autorità giudiziaria od amministrativa, di ogni ordine o grado, con facoltà di subdelega;

Fabrica Immobiliare - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

- supervisionare i rapporti della Società con le Autorità di vigilanza e di controllo, la Pubblica Amministrazione, ovvero gli azionisti o altre società rientranti nel perimetro degli stessi, fatti salvi gli ordinari adempimenti nei confronti degli organi di vigilanza.

Il Vice Presidente ha la funzione di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

L'Amministratore Delegato ha il potere di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per tutti gli affari societari e, per le sole operazioni che comportano impegni di spesa, nei limiti predefiniti dal CdA.

L'Amministratore Delegato può nominare procuratori speciali, i quali esercitano i loro poteri nel rispetto del budget di ciascun Fondo approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti fissati nella procura (nella fattispecie, il Direttore Fondi ed i Fund manager responsabili della gestione del Fondo).

- **Procedure aziendali.** Le procedure interne della Società sono caratterizzate dai seguenti elementi:
 - separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
 - traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
 - apposita attività di formalizzazione sulle tematiche riportate dalle procedure.
- **Controllo di gestione e flussi finanziari.** Il sistema di controllo di gestione adottato da Fabrica SGR è articolato nelle diverse fasi di elaborazione e approvazione del budget, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società e di singolo Fondo.

Il sistema garantisce:

- la pluralità di soggetti coinvolti, con effettiva segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- l'idoneità a fornire immediata segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

L'Amministratore Delegato provvede a sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il budget della Società, i budget dei Fondi ed i relativi aggiornamenti. Una volta approvati dal Consiglio, i budget - dai quali conseguono i limiti di spesa di ogni Unità Organizzativa - vengono diffusi tra i dipendenti; i responsabili delle U.O. hanno il potere di assumere ed autorizzare impegni di spesa sia per la Società sia per i Fondi gestiti nei limiti di budget di loro competenza e secondo il sistema delle deleghe interne sopra descritto

Il CFO, la Funzione di Risk Management e la Funzione Pianificazione e Controllo, Fund Raising e Investor Relation attuano un costante monitoraggio dei budget della Società, dei Fondi e dei relativi scostamenti. In tale ottica vengono predisposti appositi report indirizzati al vertice aziendale ed alle funzioni di volta in volta interessate.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti, per quanto possibile, distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

- **Gestione della documentazione.** Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Fabrica viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, la registrazione, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni. Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata. L'archivio è gestito tramite un pacchetto applicativo denominato "Papiro Client" basato sull'archiviazione ottica dei documenti, i cui contenuti e applicazioni sono in linea con la vigente normativa sulle regole tecniche dei supporti ottici. L'applicativo consente la classificazione, la ricerca e la consultazione dei documenti, tramite la trasformazione di un documento dalla sua forma cartacea, al suo corrispondente in formato elettronico. Questo metodo di archiviazione e recupero dei dati permette di effettuare anche ricerche su tutti i documenti dell'archivio, tramite l'utilizzo di password da parte delle funzioni competenti.

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello è, in conformità all'art. 6, co. 1, del Decreto, un "atto di emanazione dell'organo dirigente": pertanto, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Fabrica. L'Amministratore Delegato, su indicazione o d'intesa con

L'Organismo di Vigilanza ed informandone il Consiglio, può procedere ad apportare al Modello modifiche non sostanziali e di natura meramente formale.

L'OdV propone al Consiglio di Amministrazione modifiche al Modello fondate su variazioni societarie, organizzative, normative, nonché sulla evidenziazione di eventuali carenze e/o necessità di implementazione del Modello o della documentazione ad esso collegata.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Codice di comportamento elaborato da ASSOGESTIONI, precisa le caratteristiche che l'OdV (denominato ORGANISMO DI VIGILANZA) deve possedere per poter assolvere ai compiti ad esso attribuiti dal Decreto (art. 4, comma primo del Codice):

- indipendenza di giudizio e di interessi;
- autonomia gerarchica.

Le Linee Guida di ABI e CONFINDUSTRIA richiedono altresì la sussistenza degli ulteriori requisiti di:

- professionalità;
- continuità d'azione.

In particolare, i requisiti di *autonomia* e *indipendenza* sono fondamentali al fine di assicurare l'effettività ed efficacia dell'operatività dell'OdV e presuppongono che lo stesso non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'OdV all'interno della società e prevedendo un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

ASSOGESTIONI prevede che i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano individuati dall'organo amministrativo della società fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità pari almeno a quelli stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di gestione del risparmio (Decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 468).

La compatibilità all'incarico, l'indipendenza e l'autonomia dei soggetti appartenenti all'Organismo di Vigilanza sono dichiarate dai candidati in occasione della nomina.

I soggetti prescelti si impegnano a comunicare immediatamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e alla Società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia.

La durata in carica è di tre anni, con possibilità di rielezione, per contemperare le naturali esigenze di ricambio (funzionali alla garanzia di una correttezza nell'adempimento dei propri compiti) con quelle di stabilità e competenza nell'esecuzione dei doveri d'ufficio. Tale limite non opera per i dipendenti della società, i quali rimangono in carica quali componenti dell'Organismo di Vigilanza fino a che mantengano la propria posizione all'interno della società (e salvo sempre l'operare di altre cause di esclusione o decadenza).

Si è ritenuto infine utile richiamare all'assoluto rispetto della confidenzialità delle informazioni avute i membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali si trovano in una situazione nella quale tale massimo riserbo risulta assolutamente necessario, essendo essi componenti di una pervasiva funzione di controllo sui punti nodali dell'azione sociale ma restando comunque a essa esterni (art. 6 commi 4-5 del Codice).

L'Organismo di vigilanza si coordina con gli organi e le funzioni di controllo esistenti.

Il pieno coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza all'interno dell'azione societaria è assicurato da un duplice ordine di tutele particolari, oltre al generale potere ispettivo conferitogli: l'Organismo di Vigilanza è, infatti, destinatario di informativa specifica in occasione delle riunioni dell'organo amministrativo e può richiedere l'esibizione dei libri sociali. Ogni diniego di informativa da parte dell'organo amministrativo è portato a conoscenza dell'organo di controllo e deve essere adeguatamente motivato.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il potere di interrogare o avvalersi della testimonianza del personale della società, previa richiesta al superiore gerarchico della persona interessata (a tutela della continuità e per evitare perturbamenti nella gestione della società). Può inoltre farsi aiutare da esperti esterni, qualora le competenze professionali richieste dal compito siano specifiche o fuori dall'area di conoscenza dei componenti.

7.1 L'Organismo di Vigilanza di FABRICA

L'OdV di Fabrica è stato istituito in data 7 marzo 2005 con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione che ha approvato il modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto e l'allegato Codice di comportamento, che disciplina i compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV.

In data 29 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha attribuito le funzioni e le competenze dell'OdV al Collegio Sindacale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 12, Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale organismo si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, delle Funzioni di Controllo della SGR e di altre Funzioni aziendali di Fabrica o di professionisti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate.

L'OdV di Fabrica è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'OdV, inoltre, sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Dell'attività svolta nel corso di ogni anno è data notizia agli organi sociali, tramite una relazione annuale, presentata in occasione dell'approvazione del bilancio.

La nomina quale membro dell'OdV è stata condizionata, alla presenza dei requisiti previsti dalle linee guida di ASSOGESTIONI, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo – relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere.

In linea con i contenuti del Codice di ASSOGESTIONI, in capo ai componenti dell'OdV non sono riscontrabili cause di incompatibilità o conflitti di interessi.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con Amministratori o con il Presidente di Fabrica;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Fabrica tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399, lett. c), e 2409 *septiesdecies* c.c.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentiti gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di OdV possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- un provvedimento di condanna della Società per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- un provvedimento di riconoscimento della responsabilità di uno dei membri dell'Organismo per uno degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nel Regolamento dell'OdV.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'OdV, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo *ad interim*.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La *mission* dell'OdV di Fabrica consiste nel:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del Decreto e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare la validità nel tempo del Modello promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la

- formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;
 - effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
 - proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
 - definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
 - attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
 - promuovere, di concerto con la Funzione addetta, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
 - vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2007, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'Organismo può:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e degli amministratori della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, *partners* commerciali e revisori;
- dotarsi di un Regolamento interno che disciplini i flussi informativi, la custodia presso la segreteria tecnica e le formalità di accesso ad ogni informazione, segnalazione e *report* forniti all'OdV secondo quanto indicato nel Modello.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle funzioni di controllo interno e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

7.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli Organi societari

L'OdV di Fabrica provvede a fornire un'informativa annuale al Consiglio di Amministrazione, nonché riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato, qualora sia necessario.

In particolare, il *reporting* avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
4. i necessari e/o opportuni interventi di aggiornamento, correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
5. lo stato dell'attuazione del Modello;
6. l'individuazione del Piano di attività per il periodo (anno/semestre) successivo.

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e Amministratore Delegato.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- all'Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- all'Assemblea dei soci e al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere da membri del Consiglio di Amministrazione;
- alle Autorità di Vigilanza, senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 231/2007.

7.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza

La previsione di flussi informativi, è finalizzata a garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e a consentire l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV la documentazione eventualmente indicata nel Codice di Comportamento, nelle singole parti speciali del Modello e nelle specifiche procedure aziendali, nonché ogni altra documentazione espressamente richiesta dall'OdV.

Così come previsto dal Codice di Comportamento, l'obbligo di informazione ha per oggetto, inoltre, qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, l'Organismo di Vigilanza ha istituito un apposito "canale informativo dedicato" attivando l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza231@fabricasgr.it al quale i dipendenti possono inviare le loro segnalazioni e richieste di informazioni.

I consulenti, i collaboratori ed i *partner* commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Fabrica, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo della Società mediante quanto contrattualmente definito.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati a cura dell'OdV, presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è disciplinato dal Regolamento dell'OdV.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Fabrica promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L'OdV, gestisce, unitamente alla funzione Organizzazione, Personale e Affari Generali, la comunicazione e la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

Fabrica Immobiliare - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - PARTE GENERALE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012. Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 e del 29 luglio 2016.

Per ciò che concerne la comunicazione, le azioni sono:

- inserimento del Modello, del Codice di Comportamento e di ulteriori informazioni ad essi collegate (glossario, modalità di segnalazione delle violazioni, etc.) nella *intranet* aziendale;
- lettera informativa a firma dell'Amministratore Delegato a tutto il personale, sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- distribuzione di una copia del Modello e del Codice di Comportamento a tutto il personale in forze ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- *e-mail* di aggiornamento sull'oggetto di eventuali modifiche apportate al Modello o al Codice di Comportamento nonché su eventuali modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio per dettagli alla sezione *intranet* aziendale.

La formazione sul Decreto è effettuata tramite specifiche sessioni di sensibilizzazione e apprendimento per tutto il personale di Fabrica; le modalità di erogazione possono prevedere corsi in forma *e-learning* o lezioni in aula, in tutti i casi è garantita la piena tracciabilità dei partecipanti ai momenti formativi.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la eventuale mancata partecipazione integra una violazione del Modello.

8.1 Informativa a collaboratori esterni e partner commerciali e finanziari e clausole contrattuali

Fabrica promuove la conoscenza e l'osservanza sia del Modello che del Codice di Comportamento anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice di Comportamento, con invito alla consultazione sul sito *internet* della Società.

Fabrica provvede altresì ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposita clausola contrattuale che prevede, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

In ragione di quanto sopra in tutti i contratti di affidamento a terzi della gestione di beni o servizi e, a mero titolo esemplificativo, nei contratti quali outsourcing, incarichi a valenza tecnica ovvero contratti di consulenza o di fornitura di beni e servizi per la SGR e/o i Fondi gestiti, verrà apposta la seguente clausola:

"la S.V./SOCIETÀ INCARICATA prende atto che la SGR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (il "Modello 231") e un Codice di Comportamento, il quale viene allegato al presente Contratto (Allegato X), costituendo parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Con l'accettazione del presente Contratto, la S.V./SOCIETÀ INCARICATA sottoscrive per accettazione il Codice di Comportamento di Fabrica Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A. La versione aggiornata del Codice di Comportamento, a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, è disponibile sul sito www.fabricasgr.it.

la S.V./SOCIETÀ INCARICATA dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati "rilevanti" ai fini del Decreto e di non essere a conoscenza di fatti "rilevanti" ai sensi del Decreto.

la S.V./SOCIETÀ INCARICATA si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice di Comportamento, ed a vigilare sull'esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Pertanto, in nessun caso la S.V./SOCIETÀ INCARICATA ai fini dell'espletamento del Contratto, potrà considerarsi legittimato dalla SGR a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dalla S.V./SOCIETÀ INCARICATA, e non sollecitate ad alcun titolo dalla SGR, venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima.

La S.V./SOCIETÀ INCARICATA si impegna, inoltre, a comunicare all'Organismo di Vigilanza della SGR i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti della S.V./SOCIETÀ INCARICATA o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati ai fini del Decreto.

La S.V./SOCIETÀ INCARICATA si obbliga, altresì, a comunicare all'Organismo di Vigilanza della SGR le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano la S.V./SOCIETÀ INCARICATA, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali.

la S.V./SOCIETÀ INCARICATA prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal summenzionato Codice di Comportamento, nonché in caso di mancata comunicazione dei dati sopra esposti all'Organismo di Vigilanza della SGR (istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto), la SGR potrà risolvere espressamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti."

Inoltre, la funzione Affari Legali, Societari e *Governance* cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* della clausola contrattuale che potrà prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti a Fabrica dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Al riguardo, si precisa che la Società non intrattiene rapporti con *partner* finanziari o commerciali e consulenti che risultino – sulla base dei certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative – essere stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo. È pertanto necessario richiedere tale certificazione preventivamente alla sottoscrizione di qualsivoglia contratto per conto della SGR e/o dei Fondi gestiti.

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Fabrica in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'OdV – d'intesa con la Funzione Organizzazione, Personale e Affari Generali – provvede direttamente al procedimento disciplinare sanzionatorio di eventuali violazioni, eventualmente delegandolo, solamente qualora l'autore sia un dipendente della Società, al responsabile dell'ufficio addetto alla gestione del personale.

Qualora si renda necessario l'interessamento delle pubbliche autorità competenti, l'OdV provvede alle necessarie segnalazioni.

9.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

9.1.1 Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti sono applicate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda (giusto motivo);
- incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" (giusta causa).

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

9.1.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello

stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel **RICHIAMO SCRITTO** all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO CON PREAVVISO**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO**.

9.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e congiuntamente a tali organi – a seconda delle rispettive competenze – procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione diretta dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione etc.).

Nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società), si procederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito alla revoca del mandato.

9.3 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, *partner*, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice di Comportamento potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La funzione Affari Legali, Societari e *Governance* cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di *partnership* di tali specifiche clausole contrattuali che potranno prevedere anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Al riguardo di detti accordi negoziali, si precisa che la Società non intrattiene rapporti con *partner* finanziari o commerciali e consulenti che risultino – sulla base dei certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative – essere stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01

PARTE SPECIALE



FABRICA IMMOBILIARE

29 Luglio 2016

INDICE

1	PREMESSA	3
2	PROCESSI SENSIBILI E RISCHI REATO	3
2.1.1	Richiesta e gestione di concessioni, autorizzazioni e licenze, amministrative	4
2.1.2	Gestione del contenzioso	4
2.1.3	Gestione dei fondi: investimento/disinvestimento immobiliare	5
2.1.4	Gestione dei fondi: valorizzazione del patrimonio immobiliare	5
2.1.5	Gestione dei rapporti con autorità ed organismi di vigilanza	6
2.1.6	Gestione del personale	6
2.1.7	Budget e controllo di gestione	7
2.1.8	Contabilità e bilancio	8
2.1.9	Tesoreria e finanza	9
2.1.10	Gestione delle consulenze	9
2.1.11	Gestione degli acquisti di beni e servizi	9
2.1.12	Gestione dei sistemi e dei dati informatici	10
2.1.13	Gestione dei rischi ambientali	10
2.2	Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti	11
2.3	Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001	11
3	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	49
3.1	La nozione di Pubblica Amministrazione	49
3.2	I processi sensibili alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione	49
3.3	Ipotesi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione	50
3.4	Principi generali di comportamento nei processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione	52
3.5	Principi specifici di comportamento nei processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione	54
3.5.1	RICHIESTE E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	54
3.5.2	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	55
3.5.3	GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE	56
3.5.4	GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	57
3.5.5	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ORGANISMI DI VIGILANZA	58
3.5.6	GESTIONE DEL PERSONALE	60
3.5.7	BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE	61
3.5.8	CONTABILITÀ E BILANCIO	62
3.5.9	TESORERIA E FINANZA	62
3.5.10	GESTIONE DELLE CONSULENZE	63
3.5.11	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	64
4	REATI SOCIETARI E IN MATERIA DI MARKET ABUSE	66
4.1	I Processi Sensibili in materia di reati societari e <i>market abuse</i>	66
4.2	Ipotesi di commissione dei reati	66
4.3	Principi generali di comportamento	70
4.4	Principi specifici di comportamento	72
4.4.1	GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE	73
4.4.2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ORGANISMI DI VIGILANZA	73
4.4.3	CONTABILITÀ E BILANCIO	73
4.4.4	TESORERIA E FINANZA	74
4.4.5	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	74
4.4.6	GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	74
5	REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE'	75
AUTORICICLAGGIO	75	
5.1	I processi sensibili alla commissione di reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	75
6	ALTRI REATI	80
6.1	I Processi sensibili	80
6.2	Ipotesi di commissione dei reati	81
6.3	Principi generali di comportamento	81
6.4	Principi specifici di comportamento	82
6.4.1	RICHIESTE E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	82
6.4.2	GESTIONE DEL CONTEZIOSO	82
6.4.3	GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE	83
6.4.4	GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	83
6.4.5	GESTIONE DEL PERSONALE	84
6.4.6	CONTABILITA' E BILANCIO	84
6.4.7	TESORERIA E FINANZA	84
6.4.8	GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	84
6.4.9	GESTIONE DEI SISTEMI E DEI DATI INFORMATICI	84
6.4.10	GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI	84

1 PREMESSA

La Parte Speciale del Modello fornisce i principi di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle loro mansioni ed è stata redatta tenendo conto delle tipologie di reato la cui commissione è astrattamente ipotizzabile in ragione delle attività svolte da Fabrica.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito delle attività a rischio, per impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo, nella Parte Speciale del Modello, sono stati individuati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b. i principi di riferimento relativi al sistema di controllo interno che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei processi sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati;
- d. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

I principi esposti nel Modello devono intendersi integrati dal sistema dei principi etici generali di comportamento di Fabrica, espressi nel Codice di Comportamento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2012.

La presente Parte Speciale è formata da un'introduzione (Paragrafo 2) – in cui vengono descritti i processi "sensibili" e le categorie di reato a cui la Società è esposta – e da 3 sezioni specifiche: la prima sezione (Paragrafo 3) si riferisce ai reati che possono essere commessi nel contesto dei rapporti con la pubblica amministrazione; la seconda sezione (Paragrafo 4) attiene ai reati societari ed in materia di *market abuse*; nella terza e ultima sezione (Paragrafo 5) vengono trattate tutte le altre categorie di reato previste dal Decreto.

2 PROCESSI SENSIBILI E RISCHI REATO

Fabrica SGR ha analizzato i reati indicati nel Decreto con l'obiettivo di individuare le categorie di reato a cui la Società è maggiormente esposta e di identificare i processi "sensibili", ovvero le attività o insieme di attività lavorative nel cui ambito sussiste potenzialmente il rischio di commissione dei reati contenuti nel Decreto.

L'analisi condotta ha portato ad individuare n. 13 processi/attività "sensibili":

1. **Richiesta e Gestione di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze amministrative:** gestione delle attività connesse alla richiesta di concessioni e licenze volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e delle autorizzazioni previste dal Regolamento Bdl o dal TUF;
2. **Gestione del Contenzioso:** gestione dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali nonché dei procedimenti amministrativi;
3. **Gestione dei Fondi – investimento/disinvestimento immobiliare:** processo connesso all'analisi delle proposte di investimento/disinvestimento ed alla gestione dei processi di acquisizione degli immobili, inclusa la partecipazione ad aste pubbliche o a gare pubbliche e private per la istituzione e gestione di fondi di investimento immobiliare;
4. **Gestione dei Fondi – valorizzazione del patrimonio immobiliare:** tale processo attiene alla gestione operativa degli immobili in portafoglio, alla gestione dei contratti di appalto per la realizzazione di immobili, nonché ai rapporti con i soggetti esterni incaricati del *property* e *facility management*;
5. **Gestione dei Rapporti con Autorità ed Organismi di Vigilanza:** gestione dei rapporti ordinari e continuativi con le Autorità di Vigilanza, nonché in caso verifiche ispettive;
6. **Gestione del Personale:** si tratta delle attività di selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale, di amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni;
7. **Budget e Controllo di Gestione:** processo attinente alle attività di redazione dei *Business Plan* dei Fondi e della SGR, della reportistica periodica e dell'attività di pianificazione strategica in relazione a specifici obiettivi e progetti;

8. **Contabilità e Bilancio:** gestione delle attività che riguardano le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e nei bilanci, gli adempimenti fiscali, nonché le attività di fatturazione e gestione dell'anagrafica dei fornitori;
9. **Tesoreria e Finanza:** si tratta della gestione dei conti correnti e dei flussi finanziari in genere e dell'attività di definizione della struttura del capitale ottimale;
10. **Gestione delle Consulenze:** tale processo attiene alla gestione delle attività di selezione dei consulenti, definizione e stipula dei contratti nonché del monitoraggio delle attività svolte dai consulenti;
11. **Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi:** si tratta delle attività di gestione delle attività di selezione dei fornitori, di definizione e stipula dei contratti e di controllo della fornitura;
12. **Gestione dei sistemi informatici e dei dati informatici:** gestione delle attività di:
 - accesso ai sistemi informatici/telematici (autenticazione, *account* e profili);
 - gestione e manutenzione di *hardware*, *software* e degli archivi informatici;
 - utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica e/o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta;
13. **Gestione dei rischi ambientali:** produzione di rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera e inquinamento del suolo, per quanto attiene ai fondi gestiti; gestione dei rifiuti destinati alla rottamazione o al recupero (ad es. *toner* delle stampanti e la strumentazione informatica), per quanto attiene alla SGR.

Nei successivi paragrafi sono descritti i processi sensibili individuati da Fabrica e, per ognuno di questi, sono individuate le categorie di reato considerate applicabili. Tale esposizione è quindi rappresentata anche in formato tabellare esponendo una Tavola di associazione tra i processi "sensibili" e le categorie di reato. In allegato alla presente Parte Speciale sono state inoltre predisposte apposite matrici relative alle principali categorie di reato che assumono rilievo per la Società. Per ciascuna famiglia di reato presupposto, ritenuta rilevante per la Società, le matrici illustrano: i reati; i principi e le regole di comportamento generali che costituiscono un presidio rispetto al rischio di commissione dei reati considerati; i processi e le attività della SGR maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati o al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati; l'ambito organizzativo nel quale potrebbe astrattamente configurarsi il reato (Aree e Funzioni interne della SGR coinvolte nei processi/attività); presenza di eventuali attività esternalizzate; il livello di rischio (alto/medio/basso) di commissione dei reati nell'ambito del processo/attività di volta in volta considerati; i presidi di controllo (vale a dire le misure derivanti dalle procedure interne della Società o dal Modello che costituiscono rimedi specifici relativamente al rischio di commissione dei reati); i flussi informativi da inviare all'OdV.

Infine, nell'ultima parte della presente sezione vengono espone le fattispecie di reato comprese nel D.Lgs. 231/01.

2.1.1 Richiesta e gestione di concessioni, autorizzazioni e licenze amministrative

Lo svolgimento dell'attività tipicamente connessa all'attuazione della *mission* di Fabrica comporta il contatto con la Pubblica Amministrazione per la richiesta, ottenimento e gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autorizzazioni, licenze e concessioni relative alla valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto dai Fondi, le autorizzazioni previste dal Regolamento Bdl o dal TUF (v., in particolare, Titolo III – Gestione collettiva del risparmio).

Tali attività si prospettano sensibili in quanto comportano contatti, anche per interposta persona, con pubblici agenti, competenti sia all'istruttoria della pratica, sia al rilascio, al rinnovo, alla revoca, alla modificazione del provvedimento amministrativo e alla verifica degli adempimenti spettanti alla società e alle modalità del suo esercizio.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Delitti contro l'industria ed il commercio;**
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.**

2.1.2 Gestione del contenzioso

In tale ambito rientrano le attività inerenti il contenzioso - penale, amministrativo, civile, lavoristico, fiscale o di altra natura - gestito dalla Società prevalentemente tramite consulenti o legali esterni, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, tributaria, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali.

Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali o consulenti di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti ad istruire e decidere il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, quali ad esempio cancellieri, organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, funzionari della Banca d'Italia, della Consob, dell'UIF.

Più in particolare, in relazione a detto processo si prospettano le seguenti attività sensibili:

- apertura pratica di contenzioso in tutti i gradi di giudizio/procedimento amministrativo;
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- monitoraggio dei contenziosi in corso e quelli chiusi.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;**
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

2.1.3 Gestione dei fondi: investimento/disinvestimento immobiliare

Come sopra precisato, la *mission* della Società comporta la creazione e gestione di fondi finalizzati all'investimento collettivo di capitali in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Tale peculiare attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di contatti con la Pubblica Amministrazione, finalizzati:

- all'acquisizione di beni immobili, diritti reali e partecipazioni, nonché alla loro successiva dismissione in ragione di valutazioni relative alla redditività del Fondo ovvero alla sua cessazione;
- alla partecipazione a gare per la istituzione e gestione di fondi di investimento immobiliare.

Il patrimonio dei Fondi può infatti essere investito in beni immobili di qualsiasi natura, in diritti reali di godimento, in partecipazioni in società immobiliari, in strumenti finanziari quotati e non quotati, depositi bancari, crediti e titoli rappresentativi di credito, altri beni con valore periodicamente determinabile, strumenti finanziari derivati, per finalità di copertura. Gli investimenti di natura immobiliare possono avere ad oggetto diritti reali relativi ad immobili con destinazione direzionale, commerciale, ricettiva, logistica, industriale, assistenziale, sanitaria, universitaria, residenziale, terziario. Tali beni possono essere costituiti anche da aree da edificare e/o immobili da completare, risanare, ristrutturare o riconvertire a tali usi. L'acquisto di detti beni può avvenire tramite selezione delle opportunità di investimento offerte dal mercato ovvero tramite partecipazioni a gara pubblica.

Con riguardo a detto processo si prospettano le seguenti attività sensibili:

- analisi proposte di investimento/disinvestimento;
- selezione opportunità di investimento e gestione dei processi di acquisizione di nuovi immobili;
- partecipazione ad aste pubbliche;
- gestione dei rapporti con l'intermediario finanziario;

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati societari;**
- **Reati ed illeciti amministrativi in materia *market abuse*;**
- **Delitti di criminalità organizzata.**

2.1.4 Gestione dei fondi: valorizzazione del patrimonio immobiliare

L'investimento collettivo di capitali in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari da parte del Fondo è finalizzato ad accrescere il valore iniziale delle partecipazioni e ripartire tra i Partecipanti il risultato netto derivante sia dalla gestione, sia dallo smobilizzo degli investimenti. Tale obiettivo è perseguito tramite la gestione professionale e la valorizzazione dei beni posseduti ai fini della loro ricollocazione sul mercato.

La peculiare attività sopra descritta svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di contatti costanti con la Pubblica Amministrazione, finalizzati a garantire la redditività dei beni immobili citati.

Con riguardo a detto processo si prospettano le seguenti attività sensibili:

- attività di gestione operativa degli immobili in portafoglio (problematiche e adempimenti inerenti alle locazioni, rapporti con *outsourcers* per manutenzioni, selezione dei soggetti cui locare l'immobile etc.);
- gestione dei contratti di appalto stipulati per la realizzazione delle operazioni di sviluppo immobiliare;

- richiesta di permessi di costruire/DIA, richiesta di rilascio o rinnovo certificazioni agli enti pubblici competenti;
- gestione dei contratti di locazione degli immobili di proprietà del Fondo (rinnovo dei contratti, definizione e incasso dei canoni di locazione, ecc.) verso enti pubblici;
- gestione dei rapporti con i soggetti esterni cui sono stati affidati gli incarichi di *property management*, per quanto attiene agli aspetti immobiliari; *facility management*; *agency*; *project management*;
- adempimenti fiscali.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati societari**;
- **Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**;
- **Delitti di criminalità organizzata**;
- **Reati ambientali**.

2.1.5 Gestione dei rapporti con autorità ed organismi di vigilanza

Fabrica – in quanto Società di Gestione del Risparmio iscritta all'apposito Albo dei gestori di FIA, tenuto dalla Banca d'Italia e prevalentemente operante nel settore immobiliare – intrattiene rapporti con Autorità ed Organismi deputati, in particolare, alla vigilanza sugli intermediari finanziari (Banca d'Italia e Consob) ovvero al presidio di peculiari profili connessi all'esercizio della specifica attività imprenditoriale.

In particolare, con riguardo alle Autorità di Vigilanza del settore finanziario, si evidenzia che la Società è sottoposta sia alla Vigilanza Informativa, che si sostanzia nel potere da parte delle Autorità di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, sia alla Vigilanza Ispettiva, che si sostanzia nella possibilità che l'Autorità di Vigilanza effettui ispezioni, con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento di atti ritenuti necessari. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività della Società risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima, con particolare riguardo alla valutazione della complessiva situazione tecnica e organizzativa, nonché l'attendibilità delle informazioni fornite alle Autorità di Vigilanza.

Tali rapporti comportano evidenti profili di rischio sotto molteplici aspetti, sia nell'ipotesi in cui implicino un contatto diretto con detti organi, sia con riferimento a contatti di natura indiretta e meramente cartolare, quali, a titolo esemplificativo, con specifico riferimento ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode informatica in danno dello Stato, i casi di trasmissione alle Autorità di Vigilanza di documentazione e informazioni false a seguito di una richiesta di chiarimenti.

Con riguardo a detto processo si prospettano le seguenti attività sensibili:

- rapporti con le Autorità regolatorie/organismi di vigilanza in occasione di trasmissione di dati/documenti;
- gestione delle verifiche ispettive da parte delle Autorità regolatorie/organismi di vigilanza.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati societari**.

2.1.6 Gestione del personale

Nell'ambito della gestione del personale – effettuata direttamente o tramite contratto di *outsourcing* – assumono anzitutto rilievo i rapporti con i soggetti pubblici relativi agli adempimenti previdenziali ed assistenziali, nonché a quelli in materia di collocamento obbligatorio, medicina, ambiente, sicurezza del lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), gestione e trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/03), reati contro la Pubblica Amministrazione (reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione o di truffa aggravata ai danni dello Stato). Vengono altresì in considerazione eventuali rapporti con Autorità Garanti – diretti o cartolari – in relazione alla gestione di dati personali, sensibili o meno, afferenti dipendenti o soggetti terzi.

Inoltre, l'attività connessa alla selezione del personale presenta profili di rischio in quanto possibile forma di retribuzione indiretta a favore di pubblici funzionari quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla società: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore (reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).

La gestione del personale può presentare ulteriori profili di rischio ad esempio nell'ipotesi in cui siano riconosciute ad un soggetto avente legami diretti o indiretti con un pubblico agente (ad esempio, un familiare), già dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica che coinvolge la società (reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).

Inoltre, la medesima attività di gestione può assumere astratto rilievo laddove l'Ente – al fine di massimizzare l'impegno dei propri esponenti aziendali – fissi degli obiettivi particolarmente ambiziosi, collegando al loro raggiungimento bonus o incentivi che possano, in ragione della loro appetibilità, motivare l'esponente aziendale al compimento di comportamenti illeciti in vista del loro conseguimento.

Tali rapporti comportano evidenti profili di rischio sotto molteplici aspetti, sia nell'ipotesi in cui implicino un contatto diretto con pubblici agenti, sia con riguardo ai casi in cui la gestione del personale risulti potenziale strumento-supporto per la commissione di reati.

Con riguardo a detto processo si prospettano le seguenti attività sensibili:

- definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
- analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti;
- selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo;
- formulazione dell'offerta economica;
- definizione di chiari percorsi di carriera per ciascuna categoria professionale e comunicazione di tali percorsi a tutti i dipendenti;
- definizione e formalizzazione del sistema di incentivi e chiara definizione degli obiettivi;
- pianificazione ed erogazione della formazione;
- gestione delle missioni/trasferte; gestione, controllo e autorizzazione delle note spese;
- gestione degli adempimenti con istituti previdenziali e assistenziali;
- gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- pagamento stipendi e relativa registrazione; gestione anticipi ai dipendenti;
- gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, relativamente agli uffici della sede della Società;
- raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute in occasione di assunzioni; formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni relative ai dipendenti; raccolta ed archiviazione dei documenti di certificazione delle presenze/partecipazioni alle attività formative ed elaborazione e gestione di un *database* per il monitoraggio dei corsi effettuati; gestione anagrafica dei dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, etc.); raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili"; elaborazione stipendi e relativa registrazione; gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

2.1.7 Budget e controllo di gestione

L'attività connessa alla determinazione del *Budget* e al Controllo di Gestione comporta profili di rischio in particolare con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- redazione delle bozze di *Business plan*, *Budget* e *Revised Budget* della Società e dei singoli Fondi di Investimento, secondo le direttive dell'Amministratore Delegato e con il supporto delle funzioni aziendali competenti;
- elaborazione e verifica del *reporting* dei costi e dei ricavi della SGR e dei singoli fondi di investimento al fine di monitorare i *budget* ed i *business plan*;
- *reporting* periodico all'Amministratore Delegato circa il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione;
- attività di pianificazione strategica in relazione a progetti specifici (ad esempio, gare, predisposizione di *business plan* etc.);
- attività di controllo della spesa ai sensi delle regole di *governance* e delle procedure interne.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione).

2.1.8 Contabilità e bilancio

L'attività connessa alla determinazione del *Budget* e al Controllo di Gestione comporta profili di rischio, in particolare con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione;
- gestione anagrafica fornitori;
- registrazione delle fatture e delle note di credito;
- controlli sulla regolarità delle fatture;
- liquidazione delle fatture;
- archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- gestione degli incassi;
- riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto;
- adempimenti fiscali.

Possono presentare profili di rischio le attività svolte da funzioni che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene in particolare le dichiarazioni dei redditi e tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore quali, in particolare, quelli connessi alla gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria e tributaria, anche in sede di eventuale ispezione (induzione indebita a dare o promettere utilità/corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato).

Sotto altro profilo, possono presentare profili di rischio le attività connesse alla predisposizione del bilancio di Fabbrica, la contabilità (attiva e passiva) relativa ai fornitori e collaboratori esterni: dette attività, infatti, ancorché non implicanti rapporti diretti con la pubblica amministrazione, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti delle controllate etc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti.

Si richiamano pertanto in questa sede i rapporti commerciali con fornitori e clienti della Società. L'attività inerente i rapporti commerciali con fornitori e clienti della società presenta profili di rischio in quanto può prestarsi a fungere da schermo per la creazione di una disponibilità occulta di denaro finalizzata alla commissione di fatti di corruzione. Ciò può avvenire sia nel caso in cui la società presti un'attività a favore di terzi (ad esempio, attraverso la fatturazione per un importo inferiore a quello effettivo della prestazione, con l'intesa che la parte restante del prezzo verrà pagata dal cliente "in nero" e quindi al di fuori di ogni registrazione contabile), sia nel caso in cui la società acquisti beni o servizi da fornitori (ad esempio, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il fornitore restituirà parte del prezzo pagato "in nero").

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano alcune tipologie di rapporti contrattuali che possono costituire veicolo di creazione di disponibilità occulte:

- **sponsorizzazioni e pubblicità:** un contratto per la fornitura di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla società come mezzo per creare disponibilità occulte. Ciò può avvenire allorché vengano fatti artificialmente figurare costi a carico della società superiori al valore economico delle prestazioni pubblicitarie e di consulenza fornite al fine di creare disponibilità occulte.

Si cita a titolo esemplificativo il caso della sponsorizzazione di manifestazioni o iniziative sportive nelle quali viene fatto figurare come versato dalla società un corrispettivo superiore a quello effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con l'intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla società sponsorizzante.

L'insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e quindi della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa;

- **consulenze:** tale tipo di prestazione presenta caratteristiche simili a quelle sopra evidenziate, sotto il profilo della difficoltà di individuare valore e contenuti della prestazione. A titolo esemplificativo, si cita il caso della fatturazione ad un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato di una consulenza in materia finanziaria prestata dalla società ad un cliente con l'intesa che quest'ultimo corrisponderà una parte del prezzo "in nero".

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- **Reati societari;**
- **Reati e illeciti amministrativi di *market abuse*;**
- **Delitti di criminalità organizzata.**

2.1.9 Tesoreria e finanza

L'attività in esame presenta profili di rischio in quanto possibile presupposto per la creazione di disponibilità economiche occulte da destinare alla induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione di pubblici agenti in vista dell'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società.

Particolare attenzione deve dunque essere anzitutto posta alla definizione delle politiche finanziarie, in modo che in esse sia possibile rinvenire traccia della legittimità delle scelte di destinazione delle risorse sociali, anche in vista di una verifica successiva in ordine al loro effettivo utilizzo.

Parimenti, meritevole di attenzione e controllo deve considerarsi la copertura dei rischi di cambio, prestandosi tale attività al rischio di generazione di plusvalenze astrattamente destinabili alla indebita retribuzione di pubblici agenti. L'attività relativa alla Tesoreria e Finanza comporta profili di rischio in particolare con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- apertura/chiusura di conti correnti;
- registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale;
- riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa;
- definizione della struttura del capitale; gestione della provvista di fondi; gestione delle fonti e degli impieghi finanziari;
- gestione e coordinamento delle operazioni di finanza straordinaria (acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, *joint venture*, etc.)

Tale attività può rappresentare supporto alla commissione nell'interesse dell'Ente dei seguenti reati:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione** (induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);
- **Reati societari**;
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**;
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**;
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

2.1.10 Gestione delle consulenze

Il conferimento di consulenze può anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici agenti: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un pubblico agente (o di suoi familiari o enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre, attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi, la Società può costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare in vista del pagamento di pubblici agenti.

Particolare attenzione deve essere altresì rivolta al conferimento di contratti di consulenza o prestazione professionale a favore di soggetti terzi che potrebbero – al fine di avvalorare la propria attività agli occhi della Società – utilizzare una parte dei compensi pattuiti al l'attribuzione di indebiti vantaggi a favore di pubblici agenti e a vantaggio della Società.

Inoltre, l'Ente potrebbe avere interesse a conferire contratti di consulenza fittizi o comunque destinati a consulenti compiacenti, al fine di supportate le proprie scelte, ad esempio in relazione all'acquisizione/dismissione di beni immobili.

L'attività connessa alla Gestione delle Consulenze comporta profili di rischio in particolare con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- definizione dei criteri di selezione e dei requisiti dei consulenti;
- richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei consulenti e negoziazione;
- emissione degli incarichi e stipulazione dei contratti;
- formalizzazione degli incarichi effettuati/conferiti;
- individuazione dei criteri per la definizione del compenso dei consulenti;
- monitoraggio sull'attività dei consulenti;
- controlli sulle attività e sulle parcelle corrisposte ai consulenti esterni.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione.**

2.1.11 Gestione degli acquisti di beni e servizi

Il processo di approvvigionamento di beni e servizi consiste nelle attività necessarie per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al funzionamento interno dell'azienda, anche nell'interesse dei Fondi gestiti.

L'attività connessa alla determinazione della gestione degli Acquisti e dei Servizi comporta profili di rischio in particolare con riferimento alle seguenti attività sensibili:

- definizione dei criteri di selezione e dei requisiti dei fornitori;
- richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione;
- emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- formalizzazione degli acquisti effettuati/conferiti;
- individuazione dei criteri per la definizione del compenso dei fornitori;
- monitoraggio sull'attività dei fornitori;
- riscontro delle prestazioni rese.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;**
- **Reati societari, con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., comma 3.**

2.1.12 Gestione dei sistemi e dei dati informatici

In tale ambito rientrano l'accesso ai sistemi informatici/telematici (autenticazione e profilazione), l'utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica e/o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta e la gestione e manutenzione di *hardware*, *software* e degli archivi informatici.

Tali attività presentano profili di rischio poiché comportano l'utilizzo di apparecchiature e dati informatici che possono essere impiegati in maniera impropria da parte dei destinatari del Modello.

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del patrimonio informativo aziendale sono attività imprescindibili per l'espletamento del *business* di Fabrica. Tra i sistemi informativi utilizzati da Fabrica vi sono *hardware* e *software* anche connessi all'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e/o che comportano la connessione telematica a banche dati di proprietà della stessa PA.

Si rendono quindi necessarie una efficace e stringente definizione di norme e misure di sicurezza a livello organizzativo, comportamentale e tecnologico oltre ad attività di controllo specifiche volte a garantire un utilizzo adeguato dei sistemi informatici e dei dati informatici gestiti dall'azienda.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;**
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

2.1.13 Gestione dei rischi ambientali

Per quanto riguarda il portafoglio immobiliare dei Fondi gestiti, la gestione dei rischi ambientali è strettamente connessa alle seguenti attività sensibili:

- lavori edili di ogni genere;
- valorizzazioni e ristrutturazioni immobiliari;
- manutenzioni (ordinarie e straordinarie);
- gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico;
- smaltimento di rifiuti;
- gestione di ispezioni e verifiche.

Al riguardo è da evidenziare che alcune delle attività sensibili per i Fondi gestiti dalla SGR sono state esternalizzate a soggetti terzi e sono regolate da contratti di *outsourcing* o mandati appositamente conferiti: si tratta, ad esempio, delle attività di gestione del patrimonio immobiliare ("*Property Management*", "*Project Management*" e "*Facility Management*"), nel cui ambito, anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali, i contratti stipulati prevedono l'attribuzione alla controparte di specifici adempimenti a riguardo. Nell'ambito dell'attività di gestione dei Fondi, i Fund Manager, in qualità di responsabili dei contratti, effettuano il controllo delle attività svolte dalle società mandatarie, anche con riferimento alle tematiche ambientali, avvalendosi anche di società terze, in funzione della

complessità dell'iniziativa immobiliare.

Il rischio di commissione dei reati ambientali è inoltre connesso alla produzione e allo smaltimento di rifiuti destinati al recupero.

In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo smaltimento dei toner per stampanti o delle apparecchiature informatiche delle uffici della sede.

Nell'ambito di tali attività possono essere commessi nell'interesse dell'Ente:

- **Reati ambientali.**

2.2 Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali prevedono l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, in relazione alle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società (ivi comprese quelle relative a scelte di investimento/disinvestimento, partecipazioni a gare ad evidenza pubblica, valutazione di beni immobili, discostamento dalle stime effettuate dai consulenti, selezione dei fornitori e conclusione dei contratti per la fornitura di beni o servizi), è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo, data e ora della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- esposizione delle motivazioni che hanno condotto all'assunzione della delibera e, ove applicabile, esposizione degli aspetti di convenienza/opportunità alla base della delibera stessa;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

2.3 Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001

Art. 24 del D. Lgs. 231/2001 – Reati contro la Pubblica Amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 640 – Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*
- 2 bis se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti¹.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al terzo comma o un'altra circostanza aggravante."

Art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo (Capo III, Titolo VII c.p.) riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"².

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-quater".

¹ Comma inserito dall'art. 9, comma 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni l'11 ottobre 2013.

² Articolo sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”³.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁴”.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

³ Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁴ Comma sostituito dall'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”⁵.

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”⁶.

Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.”. (...Omissis)

Art. 416, comma 6 c.p. – Associazione per delinquere (finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs 286/1998)

“Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni⁷. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni⁸. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma⁹.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

⁵ Comma sostituito dall’art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁶ Comma sostituito dall’art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

⁷ I limiti edittali previsti dal presente comma sono stati innalzati dall’art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 69.

⁸ I limiti edittali previsti dal presente comma sono stati innalzati dall’art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 69.

⁹ I limiti edittali previsti dal presente comma sono stati innalzati dall’art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 69.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso"¹⁰.

Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”¹¹.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Art. 74 DPR 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

¹⁰ Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008 no. 125.

¹¹ Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

LEGGE 12 luglio 1991, n.203 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa

"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure"

Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p

"delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110."

Art. 25 del D. Lgs. 231/2001 – Delitti contro la Pubblica Amministrazione: Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione

Art. 317 c.p. – Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"¹².

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

Art. 319 ter, comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari

¹² Articolo sostituito dall'art. 3, l. 27 maggio 2015, n. 69.

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni¹³.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi¹⁴.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.”.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

¹³ L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da quattro a dieci anni» con le parole «da sei a dodici anni».

¹⁴ L'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69, ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni e sei mesi».

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4).
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

Art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni¹⁵.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato¹⁶.”.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.”.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.”.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

¹⁶ Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.”.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”¹⁷.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

¹⁷ Articolo così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”.

Art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 – Reati Societari

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”.

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità¹⁸

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”¹⁹

2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni». Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

¹⁸ Previsione inserita dall'art. 12, comma 1, lettera c) della l. 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia di capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Art. 2635, comma 3, c.c. - Corruzione tra privati

“(omissis)

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo²⁰ e nel secondo²¹ comma è punito con le pene ivi previste.

²⁰ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 1, c.c.):

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. (...)”

²¹ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 2, c.c.):

(omissis).”.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Art. 173 bis TUF – Falso in prospetto

“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”.

Art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”.

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

“(…) Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. (...)”

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”.

Art. 270 ter c.p. – Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”.

Art. 270 quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.”.

Art. 270 quater.1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”.

Art. 270 quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”.

Art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”.

Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.”.

Art. 289 bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.”.

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

“Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’istigazione.”.

Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo

“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.”.

Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione

“Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.”.

Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione

“Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.”.

Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”.

L. n. 342/1976, art. 1 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

“Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.”.

L. n. 342/1976, art. 2 – Danneggiamento delle installazioni a terra

“Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.”.

L. n. 422/1989, art. 3 – Sanzioni

“Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.”.

D.l. n. 625/1979, art. 5 – Pentimento operoso

“Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.”.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.”.

Art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”.

Art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”.

Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”.

Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”.

Art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”.

Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minori

“Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.”.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”.

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”.

Art. 609-undecies – Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione

da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”.

Art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 – Abusi di mercato²²

Art. 184 TUF (D. Lgs. 58/98) – Abuso di informazioni privilegiate

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”.

Art. 185 TUF (D. Lgs. 58/98) – Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Art. 187-bis TUF (D. Lgs. 58/98) – Abuso di informazioni privilegiate (Illecito amministrativo)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

²² Ai sensi dell'art. 39, co. 1 della l. n. 262 del 28 dicembre 2005, le pene previste per i reati di cui agli articoli 184 e 185, sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”.

Art. 185 TUF (D. Lgs. 58/98) – Manipolazione del mercato (Illecito amministrativo)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.”.

* * * * *

Si segnala che, in data 3 luglio 2016, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “Regolamento”) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e interviene, *inter alia*, (i) sulla definizione delle fattispecie rilevanti di illeciti amministrativi in materia di *market abuse* nonché (ii) sul regime sanzionatorio relativo a tali fattispecie.

In particolare, in merito a tale ultimo aspetto, si segnala che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Regolamento, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché le autorità competenti «abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative:

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
- i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014».

In merito a quanto precede, si segnala altresì che ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*) il Governo dovrà tra l'altro rivedere, in base alle previsioni del Regolamento, il regime sanzionatorio previsto dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF.

Relativamente ai reati di *market abuse* di cui agli articoli 184 e 185 del TUF, in sede di attuazione della Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (cd. "*Market Abuse Directive*" o "*MAD 2*") potrebbero essere apportate modifiche attinenti al regime sanzionatorio e alla definizione delle fattispecie ivi previste. Il termine entro il quale gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione alle previsioni della MAD è il 3 luglio 2016.

All'esito dell'attuazione dei predetti provvedimenti comunitari, il presente Modello verrà tempestivamente aggiornato.

[Art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro](#)

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 171 L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[omissis]

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[omissis]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[omissis]”.

Art. 171 bis L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582, a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Art. 171 ter L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

Art. 171 septies L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”.

Art. 171 octies L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

Art. 174 quinquies L.633/1941 – Reati in materia di violazione del diritto d'autore

“Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero né da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

Art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 – Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 – Reati Ambientali

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”.

Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”.

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”.

Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”.

Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”.

Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”.

Art. 1, Legge 150/92 – Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.”.

Art. 2, Legge 150/92 – Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

Art. 3 bis, Legge 150/92 – Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.”.

Art. 6, Legge 150/92 – Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.”.

Art. 137, D. Lgs. 152/06 - Scarichi di acque reflue industriali

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con

la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”.

Art. 256, D. Lgs. 152/06 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”.

Art. 257, D. Lgs. 152/06 – Bonifica dei siti

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”.

Art. 258, D. Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.”.

Art. 259, D. Lgs. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”.

Art. 260, D. Lgs. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.

Art. 260 bis, D. Lgs. 152/06 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte

rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”.

Art. 279, D. Lgs. 152/06 - Sanzioni

“1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.”.

Art. 8, D. Lgs. 202/07 - Inquinamento doloso

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

Art. 9, D. Lgs. 202/07 - Inquinamento colposo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

Art. 3, Legge 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive [dell'ozono]

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”.

Art. 25-duodecies del D. lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, D. Lgs. 286/98 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno]

“1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.**

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109.**

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.”.

Reati Transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

Art. 12 D. Lgs. 286/98 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

[...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 74 DPR 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Art. 291-quater DPR 43/73 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.”. (...Omissis)

Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta, e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

3 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere commessi nel contesto di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in occasione di contatti, diretti o indiretti, tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

3.1 La nozione di Pubblica Amministrazione

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione – svolgono un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

- **soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa, quali, ad esempio:**
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- **soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:**
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, etc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, etc.);
- **soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:**
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, etc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, della Consob o di Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, etc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico, etc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle Pubbliche Amministrazioni indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3.2 I processi sensibili alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

I processi ritenuti potenzialmente a rischio (“Processi Sensibili”) di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- 1 Richiesta e Gestione di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze amministrative
- 2 Gestione del Contenzioso
- 3 Gestione dei Fondi: investimento/disinvestimento immobiliare
- 4 Gestione dei Fondi: valorizzazione del patrimonio immobiliare

5	Gestione Rapporti con Autorità ed Organismi di Vigilanza
6	Gestione del Personale
7	<i>Budget</i> e Controllo di Gestione
8	Contabilità e Bilancio
9	Tesoreria e Finanza
10	Gestione delle Consulenze
11	Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi

Nell'ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza o di liceità, ovvero in associazione con Partner, ovvero avvalendosi dell'assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

3.3 Ipotesi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Di seguito vengono descritte talune ipotesi di commissione dei reati contemplati negli articoli 24 e 25 del Decreto (per l'elenco completo dei reati si rimanda al precedente paragrafo 2.3 della presente Parte Speciale).

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea finalizzati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta penalmente rilevante, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, non assumendo alcun rilievo l'effettiva realizzazione dell'opera o dell'attività, ovvero l'eventuale utilizzo del finanziamento per finalità di pari interesse collettivo.

A titolo esemplificativo delle modalità di commissione del reato, si citano la richiesta e l'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, alla realizzazione di progetti di pubblico interesse ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o non veritieri, o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

La fattispecie in esame è integrata ad esempio nel caso in cui un esponente aziendale, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende, attesti circostanze non vere ovvero ometta di indicare circostanze rilevanti ai fini delle determinazioni dell'ente pubblico, in tal modo consentendo alla società di percepire indebitamente il finanziamento.

Il reato si consuma con l'ottenimento indebito del finanziamento pubblico, non assumendo alcun rilievo la destinazione delle somme erogate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a farsi dare o promettere indebitamente, a vantaggio proprio o di terzi, denaro o altre utilità non dovute.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

La responsabilità dell'Ente a titolo di concussione è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'Ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato attraverso una condotta estorsiva posta in essere in concorso con un pubblico ufficiale nei confronti di un terzo.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altri vantaggi per:

- l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria antecedente);

- aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria susseguente)

Soggetti attivi dei reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 possono essere unicamente i pubblici ufficiali.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità. L'art. 320 c.p. precisa che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In tal caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

La corruzione è un reato a c.d. concorso necessario, essendo richieste ai fini della sua sussistenza sia la condotta del privato (c.d. corruzione *attiva*), sia quella del pubblico agente (c.d. corruzione *passiva*).

Ai sensi dell'art. 322 c.p., assume rilievo penale anche l'*istigazione alla corruzione* che si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecita.

Il reato di corruzione si differenzia dalla concussione in ragione della posizione paritaria in cui si trovano corrotto e corruttore, tra i quali esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; per converso, nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, in ragione della posizione di supremazia in cui lo stesso si trova.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Si tratta di una peculiare ipotesi di corruzione nella quale la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità diretta al pubblico ufficiale è finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un procedimento penale, civile o amministrativo. L'offerta può essere ad esempio diretta ad un magistrato, affinché emetta un provvedimento favorevole alla Società; ad un ufficiale giudiziario perché ometta o ritardi una notifica relativa ad un procedimento pendente; ad un testimone affinché attesti il falso innanzi all'Autorità giudiziaria, al fine di recare un vantaggio alla Società.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

L'ipotesi di reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma di cui al secondo comma sanziona, inoltre, chi dà o promette denaro o altra utilità, con la conseguenza che il privato viene ad essere punito come correo del pubblico funzionario²³.

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla concussione, in quanto, soggetto attivo può essere sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio; tuttavia, nel caso di "induzione indebita a dare o promettere utilità", si prevede una clausola di riserva che consente la perseguibilità del fatto solo qualora lo stesso non integri un più grave reato.²⁴

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere degli artifici o raggiri in modo da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa; ovvero ancora nel caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

²³ Secondo un orientamento della Corte di Cassazione, la fattispecie criminosa in esame trova applicazione laddove il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione.

²⁴ L'introduzione di tale fattispecie criminosa ha dato luogo a un nuovo assetto della disciplina in materia, comportando, tra l'altro, un ridimensionamento dell'ambito di applicabilità del delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), il quale risulta ora limitato alla sola ipotesi del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) che costringa il privato ad una illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità. Le ipotesi di mera induzione, precedentemente contemplate dall'art. 317 cod. pen., sono ora confluite nella nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

Si rileva peraltro che, mentre il delitto di concussione non prevede la punibilità del privato che effettua la promessa o la dazione illecita (trattandosi di una vittima dell'abuso del pubblico ufficiale), nel reato di Indebita induzione viene affermata - per la prima volta - la punibilità del privato illecitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto sui dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione e può riguardare furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Il reato punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Ai fini della presente norma vengono in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare, il reato può configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto dell'Ente cui il soggetto attivo appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura interdittiva.

A titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, intrattenga rapporti contrattuali con la stessa pubblica amministrazione.

Ancora, può indicarsi il caso in cui, essendo stata applicata all'Ente la misura del divieto di pubblicizzare beni o servizi, la società continui a reclamizzare i propri servizi mediante forme occulte di pubblicità.

I reati di Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea, Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico saranno di seguito indicati come Frodi ai danni dello Stato.

3.4 Principi generali di comportamento nei processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Gli Organi Sociali, i rappresentanti, i Dipendenti, i Collaboratori ed i Partner commerciali e finanziari di Fabbrica (in forza di norme interne e/o apposite clausole contrattuali) **sono tenuti** a:

- a) porre in essere comportamenti improntati all'onestà e al rispetto dell'etica professionale;
- b) astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della Società per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;

- c) astenersi dall'utilizzare eventuali percorsi - anche leciti - privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- d) astenersi dall'offrire o accettare pagamenti non dovuti, così come regali, forme di intrattenimento o altri *benefit* indebiti;
- e) attenersi alle procedure aziendali in materia di gestione della liquidità;
- f) osservare rigorosamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- g) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima imparzialità, correttezza e trasparenza;
- h) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi, in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- i) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ii) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- iii) violare i principi e le regole previste nel Codice di Comportamento e nel presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- esercitare, direttamente o indirettamente, pressioni su rappresentanti politici e di destinare alcun contributo a partiti politici, associazioni politiche o sindacali a scopo di pressione politica;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- effettuare elargizioni in denaro a esponenti della Pubblica Amministrazione italiani o esteri;
- distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della Pubblica Amministrazione italiani ed esteri, o a loro familiari - anche in quei paesi in cui rappresenti una prassi diffusa -, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia volta ad assicurare un qualsiasi vantaggio e/o agevolazione per l'azienda. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, prestazioni a condizioni di favore, attribuzione di incarichi di consulenza, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze sopra previste
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (es. rimborsi spese) in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio i) somme o offerte di denaro, ovvero ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o che comunque contrastino con procedure aziendali e/o determinazioni dirigenziali. Chiunque riceva i) somme o offerte di denaro è tenuto a rifiutarle, dandone immediatamente comunicazione alla propria posizione immediatamente superiore ed all'OdV, per l'avvio delle azioni conseguenti; ii) omaggi, regali o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare prontamente la propria posizione immediatamente superiore e/o l'OdV, affinché quest'ultimo ne effettui una valutazione e, se del caso, provveda a far notificare a chi ha effettuato tali elargizioni la politica di Fabbrica in materia;
- presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero omettere fraudolentemente informazioni dovute o comunque richieste dirette allo Stato o ad altri enti pubblici nazionali o comunitari;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ovvero omettere informazioni dovute o comunque richieste al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o

finanziamenti agevolati o più in generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra:

- Fabbrica non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, Collaboratori o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed i rapporti instaurati con i terzi in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni Processo Sensibile;
- ciascuna attività del Processo Sensibile deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli eventuali accordi di associazione con i Partner commerciali o finanziari devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, nell'osservanza delle procedure aziendali;
- nessun tipo di pagamento, salvo quelli di modico valore, può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi veritieri ed i rapporti con gli stessi devono essere improntati a principi di trasparenza e collaborazione;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività sopra descritte, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- in considerazione dell'attività svolta da Fabbrica, sugli esponenti aziendali e sui Collaboratori esterni gravano specifici obblighi di riservatezza in merito ai dati il cui trattamento è loro affidato ovvero comunque possibile. L'accesso a sistemi informatici realizzati e/o gestiti ed ai dati in essi contenuti deve avvenire esclusivamente per ragioni attinenti l'operatività aziendale.

3.5 Principi specifici di comportamento nei processi sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati i principi specifici di comportamento che regolamentano i comportamenti nell'ambito di ciascun Processo Sensibile relativo alla presente sezione della Parte Speciale.

3.5.1 RICHIESTE E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

La richiesta e gestione delle autorizzazioni, concessioni e licenze amministrative deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità ai seguenti obblighi:

- i soggetti deputati ai rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere preventivamente individuati;
- i criteri, le modalità e le tempistiche per la redazione della documentazione da parte delle funzioni aziendali coinvolte devono essere predeterminati;
- deve essere assicurata la conservazione della documentazione attinente alle attività poste in essere in occasione e/o in conseguenza della richiesta di ciascun provvedimento;
- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro o altri vantaggi per finalità diverse da quelle istituzionali, ed in particolare per ottenere un provvedimento della Pubblica Amministrazione non dovuto ovvero per agevolare o rendere più sollecito l'ottenimento di un provvedimento dovuto;

- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di richiesta e gestione dei provvedimenti amministrativi, acquisizione dei relativi documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi alla Pubblica Amministrazione ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività a supporto del legale esterno;
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere veritieri, esaustivi, completi e corretti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo;
- deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

Con riguardo all'attività di richiesta e gestione di concessioni, autorizzazioni e licenze amministrative deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi:

- induzione indebita di un funzionario comunale a dare o promettere (a lui o a un terzo) denaro o altra utilità e corruzione di un funzionario comunale al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in materia edilizia, in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;
- induzione indebita di un pubblico funzionario a dare o promettere (a lui o a un terzo) denaro o altra utilità e corruzione di un pubblico funzionario al fine di ottenere un provvedimento autorizzativo in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e/o gestione dei rifiuti, in cambio di una somma di denaro o di altra utilità;
- induzione indebita di un pubblico agente a dare o promettere (a lui o a un terzo) denaro o altra utilità e corruzione di un pubblico agente in vista dell'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione funzionale alla realizzazione di un progetto o alla produzione di un bene di interesse per la Società;
- induzione indebita di esponenti della Banca d'Italia a dare o promettere (a sé o a terzi) denaro o altra utilità e corruzione di esponenti della Banca d'Italia in vista dell'ottenimento di un provvedimento favorevole nel contesto della gestione di un Fondo;
- truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all'invio di documentazione falsa alla pubblica amministrazione (amministrazioni locali, enti previdenziali, amministrazione finanziaria, Consob, etc.) in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi per la società.

3.5.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La gestione del contenzioso deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità ai seguenti obblighi:

- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella gestione del contenzioso;
- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria, sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi all'Autorità Giudiziaria ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività a supporto del legale esterno;
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti all'Autorità Giudiziaria devono essere veritieri e corretti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, nonché con riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni da trasmettere all'Autorità Giudiziaria;
- deve essere consentito e tracciato il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

Per i casi in cui per la risoluzione di controversie insorte si addivenga alla conclusione di accordi transattivi, sia giudiziali che stragiudiziali, devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto all'atto transattivo e ai criteri in base ai quali siano state valutate le reciproche concessioni.

Anche in questi casi, deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi:

- induzione indebita di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale a dare o promettere (a sé o a terzi) denaro o altra utilità e corruzione di un magistrato o di un componente del collegio arbitrale, anche

- tramite l'intermediazione del legale di fiducia della società, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio della promessa di una somma di denaro da accreditare su un conto intestato ad una società estera facente capo al medesimo;
- induzione indebita di un militare della Guardia di Finanza a dare o promettere (a sé o a terzi) denaro o altra utilità e corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite l'intermediazione del commercialista della società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento, in cambio dell'impegno al pagamento di una somma di denaro;
 - induzione indebita di un funzionario della Consob a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi) e corruzione di un funzionario della Consob (o di altra autorità di vigilanza, anche straniera), al fine di ottenere un trattamento favorevole per la società in sede di contenzioso amministrativo (ad esempio, relativo all'applicazione di una sanzione amministrativa a seguito della violazione di una delle prescrizioni poste dal TUF), in cambio della corresponsione o della promessa di una somma di denaro, ovvero di altra utilità (ad esempio, l'impegno all'assunzione presso la società di un familiare o la vendita di un immobile a condizioni di favore);
 - induzione indebita di un ausiliario di un magistrato a dare o promettere (a sé o a terzi) denaro o altra utilità e corruzione di un ausiliario di un magistrato al fine di indurlo ad occultare un documento sfavorevole per la società, contenuto nel fascicolo del procedimento;
 - induzione indebita e corruzione di un magistrato della Corte di Giustizia europea per ottenere una pronuncia favorevole alla società, in cambio di denaro o altra utilità (a sé o a terzi) o della promessa di vantaggi indebiti (ad esempio, la messa a disposizione di un appartamento, o l'attribuzione di consulenze fittizie retribuite dalla società);
 - induzione indebita e corruzione di un Pubblico Ministero, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni della società, disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cambio della dazione o della promessa di una somma di denaro o di altra utilità;
 - induzione indebita e corruzione di un funzionario di enti previdenziali, dell'ASL o dell'Ispettorato del lavoro, in sede di accertamenti o verifiche, in cambio della dazione di promessa di una somma di denaro o di altra utilità;
 - truffa aggravata ai danni dello Stato, in relazione all'induzione in errore dell'autorità giudiziaria, autorità amministrative con funzioni ispettive e di verifica, amministrazione finanziaria, etc., in vista dell'ottenimento di vantaggi per la società.

3.5.3 GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE

La gestione del Fondo nella fase di investimento/disinvestimento deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità ai seguenti obblighi:

- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività connesse alla ricerca e analisi di opportunità di investimento/disinvestimento nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento agli eventuali contatti tra le funzioni interne della Società e esponenti della Pubblica Amministrazione;
- i soggetti autorizzati ad avere contatti con la Pubblica Amministrazione devono essere preventivamente individuati e soggetti a specifici obblighi di *reporting*;
- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella fase di investimento/disinvestimento relativa ai Fondi;
- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi alla Pubblica Amministrazione ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività (consulenti esterni, periti, etc.);
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere veritieri e corretti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, in modo da consentire il controllo di ciascuna fase del processo da parte del Responsabile Interno;
- deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato;
- devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto all'investimento/disinvestimento e ai criteri in base ai quali siano state valutate le condizioni negoziali.

Particolare attenzione si richiama con riguardo all'attività connessa alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette dalla Pubblica Amministrazione in Italia o all'estero per l'acquisizione di diritti reali relativi a beni immobili.

In termini generali, il processo di investimento e disinvestimento è formalizzato in apposite procedure – relative a ciascun Fondo – fondate sui seguenti principi di riferimento:

- analisi dell'operazione, fondata sulla predisposizione di un *information memorandum* che preveda oltre alla descrizione delle principali caratteristiche del bene, un'analisi economica, un'analisi giuridico legale, le verifiche delle funzioni di controllo (*Compliance* e *Risk Manager*) ed una sintesi dell'investimento;
- verifica della fattibilità dell'operazione, fase a cura dell'Amministratore Delegato, che verifica la conformità dell'operazione con le politiche di gestione del Fondo e con il *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, approfondisce gli eventuali aspetti urbanistico catastali e/o tecnico manutentivi, verifica il rispetto dei limiti/divieti di investimento relativi al Fondo e verifica la sussistenza di potenziali conflitti di interessi. In questa fase l'Amministratore Delegato si avvale del supporto delle funzioni aziendali di *Risk Management*, *Compliance* e Antiriciclaggio, Pianificazione Controllo, *Fund Raising* e Investor Relation, Affari Legali, Societari e *Governance* e Valutazioni e Mercato per la predisposizione di un'apposita *due diligence*;
- proposta ed approvazione, che avviene secondo *iter* diversi a seconda che l'operazione configuri o meno un'operazione in conflitto di interessi e che tiene conto della specifica *governance* di ciascun fondo;
- la chiara definizione del processo di predisposizione, controllo, autorizzazione e presentazione dell'offerta, con indicazione in particolare dei criteri da seguire per l'elaborazione e valutazione dell'offerta da presentare;
- i criteri e le modalità per il rilascio di eventuali idonee garanzie;
- la tracciabilità del procedimento seguito per la conduzione delle eventuali trattative, la stipulazione del contratto e le eventuali richieste di modifiche, integrazioni, rinnovi o varianti; in particolare deve essere prevista l'indicazione dell'esponente aziendale incaricato di tenere i contatti con il soggetto aggiudicatore e la tracciabilità di tali contatti al fine di consentirne il controllo.

Anche in questi casi, deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi di commissione di reato:

- truffa in danno dello Stato, determinata attraverso l'alterazione di un'asta pubblica avente ad oggetto beni immobili attraverso indebiti accordi con altri partecipanti finalizzati a falsare i risultati dell'asta medesima ovvero realizzazione di altri artifici aventi la stessa finalità (partecipazione simulata, produzione di falsa documentazione per la partecipazione o l'aggiudicazione, etc.);
- truffa ai danni dello Stato, determinata dall'inganno del pubblico agente incaricato della vendita/acquisto di un immobile per conto di ente pubblico, realizzata attraverso la prospettazione di condizioni di vendita/acquisto o caratteristiche e qualità del bene non corrispondenti al vero, anche sulla base di perizie alterate o compiacenti;
- induzione indebita da parte di un pubblico agente, addetto alla ricezione e custodia delle offerte relative ad un'asta pubblica avente ad oggetto beni immobili, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi);
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al pubblico agente addetto alla ricezione e custodia delle offerte relative ad un'asta pubblica avente ad oggetto beni immobili;
- induzione indebita da parte di un pubblico agente, incaricato della pratica relativa alla cessione/acquisto di beni immobili per conto di un ente pubblico, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi), con la rassicurazione che saranno riconosciute condizioni di vendita/acquisto particolarmente favorevoli, ovvero che i tempi di gestione della relativa pratica saranno accelerati ovvero che saranno riconosciuti altri vantaggi;
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al pubblico agente incaricato della pratica relativa alla cessione/acquisto di beni immobili per conto di un ente pubblico, al fine di convenire indebite condizioni di vendita/acquisto, l'accelerazione della relativa pratica ovvero altri vantaggi non dovuti.

3.5.4 GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La gestione del Fondo della fase di valorizzazione del patrimonio immobiliare deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità ai seguenti obblighi:

- effettuazione di molteplici controlli, da parte di funzioni distinte, delle fatture riguardanti l'attività di gestione/valorizzazione del patrimonio immobiliare, oltre a verifiche periodiche della fatturazione;

- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella fase di valorizzazione del patrimonio immobiliare dei Fondi;
- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi alla Pubblica Amministrazione ed alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività (società appaltatrici, consulenti esterni, periti, etc.);
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere veritieri e corretti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, in modo da consentire il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato;
- devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto alle scelte finalizzate alla valorizzazione degli immobili e ai criteri in base ai quali siano state valutate le relative condizioni.

Anche in questi casi, deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi:

- truffa in danno dello Stato, determinata attraverso l'occultamento dei proventi derivanti dalla locazione dei beni immobili posseduti e la conseguente omessa dichiarazione fiscale del reddito conseguito;
- truffa ai danni dello Stato, determinata dall'inganno del pubblico agente incaricato di valutare l'opportunità della locazione del bene immobile posseduto dal Fondo al fine del suo utilizzo da parte di un ente pubblico (università, ospedali, etc.) in ordine alle qualità/caratteristiche del bene (conformità alla normativa edilizia, condizioni ambientali, etc.), ovvero all'entità dei canoni;
- truffa ai danni dello Stato, determinata dall'inganno della Pubblica Amministrazione competente al rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze, sulla base della produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni mendaci, ad esempio in materia edilizia, sanitaria o ambientale;
- truffa ai danni dello Stato, realizzata attraverso il mancato versamento di imposte (ad esempio, IMU, ovvero crediti d'imposta relativi ad interventi di ristrutturazione), connesse all'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, sulla base di false dichiarazioni o attestazioni;
- induzione indebita da parte di un pubblico agente addetto al rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze, ad esempio in materia edilizia, sanitaria o ambientale, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi);
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al pubblico agente addetto al rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze, ad esempio in materia edilizia, sanitaria o ambientale;
- induzione indebita da parte di un pubblico agente incaricato di valutare l'opportunità di locare, per conto di un ente pubblico (ad esempio, università, ospedale) un immobile di proprietà del Fondo, ovvero di rinnovare il contratto, ovvero ancora di stipulare convenzioni con enti pubblici, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi);
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al pubblico agente incaricato di valutare l'opportunità di locare, per conto di un ente pubblico (ad esempio, università, ospedale) un immobile di proprietà del Fondo, ovvero di rinnovare il contratto, ovvero ancora di stipulare convenzioni con enti pubblici;
- corruzione, realizzata per il tramite della società appaltatrice dei lavori finalizzati alla edificazione/ristrutturazione dei beni immobili, ai fini dell'accelerazione della pratica relativa a concessioni, autorizzazioni o licenze.

3.5.5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ORGANISMI DI VIGILANZA

La gestione dei rapporti con le Autorità ed Organismi di Vigilanza deve avvenire sulla base delle procedure esistenti ed in conformità ai seguenti obblighi:

- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nel contesto dei rapporti con Autorità ed Organismi di Vigilanza;

- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi all'Autorità od Organismo di Vigilanza;
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti alla Pubblica Amministrazione devono essere completi, esaustivi, veritieri e corretti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, in modo da consentire il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato;
- devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale;
- le relative procedure/linee guida devono contenere: l'indicazione dei criteri, della modalità e della tempistica per la corretta compilazione delle comunicazioni e dichiarazioni da parte delle funzioni aziendali coinvolte; la prescrizione del necessario supporto di un sistema informatico per la raccolta e trasmissione dei dati, che garantisca l'immodificabilità dei dati forniti, l'indicazione della provenienza dei dati e la tracciabilità delle operazioni svolte; la disciplina per la gestione degli eventuali contatti diretti con l'Autorità od Organismo di Vigilanza e dei comportamenti da tenere in caso di eventuali verifiche o ispezioni, definendo le modalità di acquisizione e comunicazione dei dati e documenti richiesti ed individuando la struttura responsabile della gestione dei rapporti con l'Autorità od Organismo di Vigilanza o suoi rappresentanti in tali occasioni; l'individuazione di un referente interno che coordini le attività da espletare a fronte dell'ispezione e curi la redazione di un report informativo dell'attività svolta, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite; la conservazione della documentazione delle attività poste in essere; la definizione di linee guida in merito alla richiesta di pareri specifici, con l'indicazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità di gestire i rapporti con l'Autorità od Organismo di Vigilanza in questa attività e la previsione dell'obbligo di lasciar traccia di tutti gli eventuali contatti (invio richieste/risposte, verbali delle riunioni, etc.);
- deve essere assicurata la conservazione della documentazione attinente alle attività poste in essere in occasione e/o in conseguenza di procedimenti ispettivi da parte delle Autorità di Vigilanza.

Anche in questi casi, deve essere fornito un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi:

- truffa ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato, realizzata tramite la comunicazioni alla Banca d'Italia di comunicazioni relative ad operazioni rilevanti (quali, ad esempio, acquisto o cessione di rapporti giuridici qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10% del patrimonio di vigilanza; riduzione del capitale sociale; distribuzione delle riserve) contenenti dati ingannevoli e/o fondate su documentazione falsa o alterata;
- truffa ai danni dello Stato/frode informatica ai danni dello Stato realizzata tramite l'invio di copia dei verbali delle delibere dell'organo amministrativo o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito contenenti dati ingannevoli e/o fondate su documentazione falsa o alterata;
- truffa ai danni dello Stato realizzata tramite l'invio di copia della relazione semestrale relativa a ciascun Fondo gestito contenenti dati ingannevoli e/o fondate su documentazione falsa o alterata;
- truffa ai danni dello Stato realizzata tramite l'esibizione/consegna di documentazione contenente dati ingannevoli e/o falsi o alterati richiesta dall'Autorità nel contesto di un accertamento ispettivo;
- induzione da parte del Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e/o Capo dell'Ispettorato Vigilanza, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi), in cambio della trasmissione di un "rapporto ispettivo" contenente valutazioni positive in merito ai fatti ed atti aziendali riscontrati, con occultamento di fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività indebita;
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al responsabile del procedimento ispettivo (Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e/o Capo dell'Ispettorato Vigilanza) in cambio della trasmissione di un "rapporto ispettivo" contenente valutazioni positive in merito ai fatti ed atti aziendali riscontrati, con occultamento di fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività;

- induzione da parte di un esponente di un'Autorità di Vigilanza indebita, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi) al fine di ottenere una indebita dilazione del termine assegnato per attuare adempimenti richiesti dalla medesima Autorità;
- corruzione, realizzata tramite l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi ad un esponente di un'Autorità di Vigilanza al fine di ottenere una indebita dilazione del termine assegnato per attuare adempimenti richiesti dalla medesima Autorità.

3.5.6 GESTIONE DEL PERSONALE

La ricerca, selezione ed assunzione del personale dipendente e dirigente – con le opportune distinzioni – deve, pertanto avvenire sulla base dei seguenti principi di riferimento da formalizzare in apposite procedure/linee guida:

- regolamentazione dei momenti tipici del processo, dalla nascita del fabbisogno di copertura di posizione fino alla formalizzazione dell'assunzione e all'inquadramento;
- obbligo di procedere ad una adeguata attività di selezione fra più soggetti aventi i requisiti professionali richiesti, ricorrendo a canali predeterminati e sulla base di criteri oggettivi e documentabili, tra i quali va dedicata particolare attenzione ai pregressi rapporti del candidato con pubbliche amministrazioni o ai rapporti personali e/o commerciali con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- la predisposizione di adeguata reportistica in tutte le fasi prodromiche e successive rispetto all'assunzione del personale, che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- la conservazione della documentazione inerente il procedimento di selezione atta a consentire la tracciabilità delle attività poste in essere e lo svolgimento di verifiche puntuali.
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato;
- fermi restando i principi descritti nella presente sezione della Parte Speciale, deve essere assicurata la specifica individuazione dei soggetti deputati a entrare in contatto con enti pubblici quali ASL e INPS e predisposizione di apposita reportistica riguardante i rapporti con tali enti, anche nell'ambito di eventuali procedimenti ispettivi.

L'instaurazione e la gestione di rapporti di collaborazione (fra cui i contratti a progetto) devono essere regolamentate sulla base dei seguenti principi di riferimento:

- la chiara individuazione delle ipotesi per le quali è possibile ricorrere a tali figure contrattuali;
- l'indicazione delle funzioni coinvolte, e dei rispettivi compiti e responsabilità, nella conclusione dei suddetti contratti;
- l'indicazione dei criteri che le strutture tecniche devono adottare ai fini dell'individuazione dei soggetti cui affidare tali incarichi;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, in fase di selezione con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- la conservazione della documentazione inerente il procedimento di affidamento degli incarichi in oggetto;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

Il sistema premiante dei dipendenti deve essere fondato sui seguenti principi di riferimento da formalizzarsi in apposita procedura e/o con determina dirigenziale:

- assegnazione di obiettivi sulla base di indicatori oggettivi e riscontrabili, confacenti alla natura ed alla missione della società;
- previsione di una percentuale retributiva di natura premiante predefinita, tale da non incidere in maniera significativa sulla retribuzione globale;
- predeterminazione del sistema di valutazione delle prestazioni, con l'indicazione dei soggetti responsabili della fissazione e della verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e la definizione delle singole fasi della procedura di valutazione ed assegnazione degli incentivi;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

La gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di gestione del personale (INPS, INAIL, ASL, etc.) deve essere attuata in conformità ai principi indicati nella presente sezione della Parte Speciale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il processo sensibile in questione si possono citare i seguenti casi:

- frodi ai danni dello Stato, in caso di attestazione dell'avvenuta assunzione di personale appartenente a categorie protette al fine di ottenere finanziamenti pubblici non dovuti o indebiti risparmi fiscali, ovvero di false dichiarazioni relative agli adempimenti spettanti alla società in materia previdenziale e infortunistica;
- corruzione, in caso di promessa o dazione di utilità costituita dall'assunzione di un familiare (o comunque di soggetto segnalato da) un pubblico agente, ovvero del miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente in quanto familiare (o comunque soggetto segnalato da) un pubblico agente, in vista dell'ottenimento di vantaggi non dovuti per la Società;
- corruzione, nel caso di previsione di piani di incentivazione che fissino obiettivi palesemente irraggiungibili o eccessivamente ambiziosi e che, in quanto tali, possano indurre l'esponente aziendale ad offrire indebiti vantaggi ad un pubblico agente per il conseguimento della finalità aziendale, ovvero a porre in essere artifici o raggiri idonei ad ingannare la Pubblica Amministrazione in modo da conseguire il risultato atteso;
- induzione indebita da parte di un pubblico agente a dare o promettere (a sé o a terzi) il denaro raccolto sulla base di false attestazioni relative ai costi di missioni/trasferte o alle note spese;
- corruzione, realizzata attraverso l'elargizione al pubblico agente di una somma di denaro raccolta sulla base di false attestazioni relative ai costi di missioni/trasferte o alle note spese;
- frodi ai danni dello Stato realizzate tramite la comunicazione alla Pubblica Amministrazione di false informazioni relative al trattamento retributivo o previdenziale di dipendenti;
- frodi ai danni dello Stato realizzata tramite l'esibizione/consegna di documentazione contenente dati ingannevoli e/o falsi o alterati richiesta dall'Autorità nel contesto di un accertamento ispettivo in materia previdenziale o relativo all'igiene o sicurezza sui luoghi di lavoro;
- induzione indebita da parte del responsabile del procedimento ispettivo (INPS, ASL, etc.), a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi), in cambio della trasmissione di un "rapporto ispettivo" contenente indicazioni positive in merito ai fatti ed atti aziendali riscontrati, con occultamento di fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività;
- corruzione, realizzata attraverso l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi al responsabile del procedimento ispettivo (INPS, ASL, etc.) in cambio della trasmissione di un "rapporto ispettivo" contenente indicazioni positive in merito ai fatti ed atti aziendali riscontrati, con occultamento di fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività;
- induzione indebita da parte di un esponente di un'Autorità di Vigilanza, a dare o promettere denaro o altra utilità (a sé o a terzi), al fine di ottenere una indebita dilazione del termine assegnato per attuare adempimenti in materia previdenziale, di privacy o sicurezza sul lavoro richiesti dalla medesima Autorità;
- corruzione, realizzata tramite l'indebita elargizione di una somma di denaro o la promessa di indebiti vantaggi ad un esponente di un'Autorità di Vigilanza al fine di ottenere una indebita dilazione del termine assegnato per attuare adempimenti in materia previdenziale, di privacy o sicurezza sul lavoro richiesti dalla medesima Autorità.

3.5.7 BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

I principi di riferimento su cui tale processo deve essere improntato sono:

- l'esistenza di controlli preventivi all'approvazione dei documenti strategici (piano industriale, piano patrimoniale economico e finanziario e *budget* della SGR);
- l'esistenza di specifiche procedure che disciplinano il ciclo attivo e passivo sia dei Fondi sia della SGR e la rilevazione delle anomalie di gestione;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti, sulla base del principio di segregazione dei compiti, nel controllo dell'esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore e nei conseguenti pagamenti;
- la verifica dei beni in entrata e in uscita, sotto il profilo della quantità, qualità e tipologia, al fine di verificare la conformità della prestazione resa rispetto a quella oggetto del contratto sulla base di una specifica procedura;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che tale attività può rappresentare supporto alla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente di:

- corruzione, realizzata attraverso la mancata rilevazione/occultamento di anomalie relative ai risultati di gestione dei Fondi, nella consapevolezza che esse sono da imputarsi ad una reiterata indebita erogazione

di somme di denaro a pubblici agenti in occasione di partecipazione a gare ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di beni immobili;

- corruzione, in relazione alla pianificazione strategica con riguardo a specifici progetti (ad esempio, partecipazione a gare ad evidenza pubblica), tenendo conto della necessità di individuare provviste da destinare alla elargizione a favore di pubblici agenti in cambio di indebiti vantaggi.

3.5.8 CONTABILITÀ E BILANCIO

La redazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci ed al pubblico deve essere effettuata in base a specifiche linee guida e/o procedure aziendali che:

- disciplinano il ciclo attivo e passivo sia dei fondi che della SGR e la corretta rilevazione contabile delle movimentazioni;
- prevedono la redazione congiunta da parte di molteplici funzioni della SGR della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e esistenza di molteplici controlli in relazione alla stessa;
- prevedano l'obbligo, per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima (c.d. poste valutative) e, comunque, garantiscano la partecipazione al processo di stima di tutte le funzioni aziendali /consulenti esterni coinvolti per materia;
- assicurino, ai fini di una corretta valutazione del risultato dei progetti: a) la periodica comparazione tra costi consuntivi e preventivi sulla base di elementi analitici per quantità e valore; b) l'omogeneità tra gli elementi di costo inclusi nei preventivi e nei costi consuntivi; c) la considerazione tra gli elementi per la determinazione dei preventivi delle clausole revisionali contenute nel contratto (tra le quali il processo di aggiornamento prezzi e compensi); d) la tempestiva rilevazione di costi e ricavi del progetto; e) la periodica riprogrammazione dei preventivi a vita intera; prevedano la sistematica formalizzazione delle riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, nonché la segregazione delle funzioni tra chi provvede a tale riconciliazione e chi dispone i pagamenti;
- stabiliscano l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, al revisore unico o alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- dispongano l'invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione, al fine della verifica che la scelta sia stata effettuata in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica;
- predispongano un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- prevedano un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che tale attività può rappresentare supporto alla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente di:

- corruzioni, in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione agli adempimenti spettanti alla società in materia fiscale;
- corruzioni, in caso di attribuzione indicazione in bilancio di erogazioni in relazione alla sponsorizzazione di eventi sportivi per cifre superiori rispetto a quelle effettivamente erogate, laddove la differenza viene utilizzata al fine di corrispondere denaro a pubblici agenti in vista di indebiti vantaggi;
- frodi in danno dello Stato, in caso di induzione in errore della Pubblica Amministrazione (anche attraverso l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati o l'abusivo accesso ad un sistema informatico) in merito agli adempimenti spettanti alla società in materia fiscale.

3.5.9 TESORERIA E FINANZA

I principi di riferimento su cui tale processo deve essere improntato sono:

- l'individuazione dei soggetti coinvolti, sulla base del principio di segregazione dei compiti, nel controllo delle varie fasi in cui si articola la gestione della tesoreria e della finanza;
- la verifica dei dati contabili/finanziari, sotto il profilo della correttezza, completezza, veridicità;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;

- impiego della liquidità e autorizzazione delle relative operazioni da parte di funzioni diverse e in base a procedure della Società;
- esistenza di molteplici controlli in merito alla corrispondenza tra le operazioni deliberate e i flussi di cassa;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che tale attività può rappresentare supporto alla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente di:

- frodi ai danni dello Stato, a seguito della trasmissione alla funzione competente ad effettuare comunicazioni alle Autorità di Vigilanza di informazioni false o incomplete in merito ad operazioni di finanza straordinaria;
- corruzione, realizzata attraverso la mancata registrazione e/o l'occultamento di flussi di cassa relativi a pagamenti indebitamente realizzati a favore di pubblici agenti;
- corruzione, in relazione alla gestione della provvista di fondi in modo da creare la provvista per la retribuzione di pubblici agenti in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi.

3.5.10 GESTIONE DELLE CONSULENZE

La gestione dell'attività del conferimento di incarichi di consulenza prestata da terzi deve essere effettuata in base a specifiche procedure aziendali, fondate sui seguenti principi:

- la regolamentazione delle fasi del processo autorizzativo per le consulenze, ed in particolare la verifica dell'esigenza di ricorso a prestazione consulenziale esterna, la valutazione di congruità economica, il riscontro delle prestazioni, la capitalizzazione dell'esperienza;
- l'individuazione dei compiti e delle responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo autorizzativo, e di controllo relativo alle diverse tipologie di consulenze, definendone compiti e responsabilità;
- l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti di consulenza;
- la prescrizione di ulteriori regole ispirate ai seguenti ulteriori principi:
 - l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti o le lettere di incarico prima dell'inizio della prestazione;
 - il divieto di liquidazione dei corrispettivi in assenza della certificazione documentale dell'avvenuta esecuzione della prestazione e della sua effettiva corrispondenza alle pattuizioni contrattuali;
 - il divieto di anticipazioni dell'importo globale superiori alle percentuali predefinite;
 - l'erogazione di anticipi superiori ad importi predefiniti solo in casi eccezionali e a fronte di adeguati motivi;
- l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali della clausola contrattuale indicata al par. 8.1 della Parte Generale del presente Modello, che prevede l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Al riguardo, si precisa che la Società non intrattiene rapporti con partner e/o consulenti che risultino – sulla base dei certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative – essere stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;
- esistenza di autorizzazioni e di controlli circa l'attività svolta anteriormente al pagamento dei compensi fatturati dai consulenti;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che tale attività può rappresentare supporto alla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente di:

- frodi ai danni dello Stato, a seguito della alienazione di beni immobili ad Enti pubblici ovvero della stipulazione di convenzioni aventi ad oggetto il godimento di diritti reali su beni immobili fondati su consulenze contenenti informazioni false, dati ingannevoli o valutazioni irragionevoli;
- induzione indebita, da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, a dare o promettere (a sé o ad altri) denaro o altra utilità realizzata attraverso l'attribuzione di incarichi di consulenza ad esperti o società legate in maniera diretta o indiretta a pubblici agenti, in vista dell'ottenimento di indebiti favori;

- corruzione, realizzata attraverso l'attribuzione di incarichi di consulenza ad esperti o società legate in maniera diretta o indiretta a pubblici agenti, in vista dell'ottenimento di indebiti favori;
- corruzione, a seguito del fittizio conferimento di incarichi di consulenza e della conseguente emissione di fatture relative a prestazioni non esistenti, in modo da poter utilizzare la provvista così creata per la corresponsione di somme di denaro a pubblici agenti in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi;
- corruzione, a seguito del riconoscimento ad un consulente di un corrispettivo superiore rispetto a quello strettamente inerente la prestazione effettuata, affinché il consulente medesimo lo impieghi per retribuire, nell'interesse della Società, un pubblico agente in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi.

3.5.11 GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La gestione dell'attività deve essere effettuata sulla base del tassativo rispetto, in ogni ipotesi di affidamento di incarichi per l'approvvigionamento di beni o servizi, di procedure/linee guida con particolare attenzione a queste fasi:

- richiesta dell'approvvigionamento;
- autorizzazione alla spesa;
- qualificazione e valutazione del fornitore;
- selezione del fornitore;
- formalizzazione del contratto;
- avvio della prestazione;
- controllo sull'esecuzione della prestazione;
- pagamenti al fornitore.

La procedura/linea guida che regola tali rapporti deve essere improntata ai seguenti principi:

- la specifica regolamentazione relativa al processo decisionale che conduce alla richiesta di approvvigionamento, con particolare riferimento:
 - alle modalità per la richiesta di approvvigionamento,
 - all'individuazione dei soggetti che assumono o partecipano alla decisione di ricorso ad un fornitore esterno, responsabili del controllo tecnico e del controllo amministrativo sull'approvvigionamento richiesto;
 - alla necessità di dare evidenza alle motivazioni poste a fondamento della decisione,
 - all'individuazione dei soggetti responsabili del controllo della legittimità della scelta;
- la formalizzazione dei contatti con i fornitori prima e durante la selezione e la conservazione della relativa documentazione;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti, sulla base del principio di segregazione dei compiti, nella redazione, controllo ed invio dell'ordine o contratto d'acquisto;
- l'adozione di un sistema di qualificazione e valutazione dei fornitori che prescriva criteri, responsabilità e modalità operative per assicurare l'individuazione di fornitori in possesso di idonee capacità tecniche, economiche e rispetto ai quali non ricorrano situazioni di conflitto di interessi, nonché di contrasto con i principi contenuti nel Codice di Comportamento e con le norme di legge;
- l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti o le lettere di incarico prima dell'inizio della prestazione, nonché la possibilità di stipulare contratti successivamente a prestazioni già rese solo in casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, e con doppia firma del procuratore abilitato a firmare il contratto e del suo superiore gerarchico;
- l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali della clausola contrattuale indicata al par. 8.1 della Parte Generale del presente Modello, che prevede l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. Al riguardo, si precisa che la Società non intrattiene rapporti con partner e/o consulenti che risultino – sulla base dei certificati rilasciati dall'anagrafe delle sanzioni amministrative – essere stati assoggettati a sanzioni ai sensi del Decreto medesimo;
- la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo delle predette fasi del processo da parte del Responsabile Interno;
- la previsione di un tempestivo flusso informativo da parte del Responsabile Interno verso l'OdV, secondo le modalità e le tempistiche previste nel Regolamento da quest'ultimo emanato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che tale attività può rappresentare supporto alla commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente di:

- induzione indebita da parte di pubblici agenti a dare o promettere (a sé o a terzi) denaro o altra utilità con la rassicurazione che eventuali contratti di acquisto di beni o servizi a singoli o società legate in maniera diretta o indiretta (a sé o a terzi) prevedranno condizioni particolarmente favorevoli;
- corruzione, realizzata attraverso la stipulazione di contratti di acquisto di beni o servizi a singoli o società legate in maniera diretta o indiretta a pubblici agenti, in vista dell'ottenimento di indebiti favori;
- corruzione, a seguito del fittizio acquisto di beni o servizi in tutto o in parte inesistenti e della conseguente emissione di false fatture, in modo da poter utilizzare la provvista così creata per la corresponsione di somme di denaro a pubblici agenti in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi;
- corruzione, a seguito del riconoscimento ad un fornitore (ad esempio nell'ambito di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile) di un corrispettivo superiore rispetto a quello strettamente inerente la prestazione effettuata, affinché il fornitore medesimo lo impieghi per retribuire, nell'interesse della Società, un pubblico agente in vista dell'ottenimento di indebiti vantaggi.

4 REATI SOCIETARI E REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI MARKET ABUSE

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere commessi principalmente nell'ambito delle attività per la predisposizione e formazione del bilancio, le comunicazioni esterne e nei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

4.1 I Processi Sensibili in materia di reati societari e di reati e illeciti amministrativi in materia di *market abuse*

I processi ritenuti potenzialmente a rischio ("Processi Sensibili") di commissione dei reati societari e di reati e illeciti amministrativi in materia di *Market abuse* sono i seguenti:

- | | |
|----|---|
| 3 | Gestione dei Fondi: investimento/disinvestimento immobiliare |
| 4 | Gestione dei Fondi: valorizzazione del patrimonio immobiliare |
| 5 | Gestione Rapporti con Autorità ed Organismi di Vigilanza |
| 8 | Contabilità e Bilancio |
| 9 | Tesoreria e Finanza |
| 11 | Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi |

4.2 Ipotesi di commissione dei reati

Di seguito vengono descritte le ipotesi di commissione dei reati contemplati negli articoli 25 ter e 25 sexies del Decreto (per l'elenco completo dei reati si rimanda al precedente paragrafo 2.4 della Parte speciale).

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – art. 2621 e 2622 c.c. – che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo avente natura di contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) rappresenta invece un delitto la cui commissione richiede la realizzazione di un evento di danno. L'art. 2621-bis disciplina, invece, la medesima fattispecie di cui all'art. 2621 di lieve entità, in base alla natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si evidenzia in particolare che:

- sono "comunicazioni sociali" quelle previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, quali, ad esempio il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*, 2506-*bis* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante – al contravventore è comunque applicata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La L. n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di conseguire per sé o per altri un giusto profitto, espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari. È punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato è stato introdotto nel Decreto dall'art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio), disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c.

Poiché l'art. 25 ter, lett. d) ed e) fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25 ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173 bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa - ai sensi del Decreto - al nuovo reato di *falso in prospetto*.

Il reato può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano esposte false informazioni o vengano occultati dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari (v. art. 1, lett. t), e 94 TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF).

Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi - delittuosa e contravvenzionale - sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) che da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie, la cui natura non è peraltro in alcun modo specificata dalla legge), richiedendosi per entrambe l'idoneità a indurre in errore i destinatari del prospetto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso solo dagli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;
- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione

e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v., ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.)
- operazioni di fusione o scissione della Società (v., ad esempio, art. 2503 e 2506 *ter* c.c.).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore di Fabbrica abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla società medesima.

Corruzione tra privati (Art. 2635, comma 3 c.c.)

Tale ipotesi criminosa punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Con la medesima pena (fino a 3 anni di reclusione) sono puniti anche coloro i quali danno o promettono denaro o altra utilità.

Qualora il fatto sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra menzionati, è prevista una pena inferiore.

Dà invece luogo ad un aggravamento di pena la circostanza che la società che ha subito nocumento abbia titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del Decreto, unicamente le ipotesi criminose di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c.. Ne consegue che costituiscono rischio specifico da presidiare nell'ambito del presente Modello la dazione o promessa di denaro o di altra utilità da parte degli esponenti di Fabbrica SGR a fronte del compimento, da parte di componenti degli organi sociali di altra società, di atti contrari al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà, cagionando nocumento a tale ultima società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 *ter* TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato

regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati. La condotta costitutiva dei reati di aggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 *ter*) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse dell'Ente sia nell'ipotesi in cui esso operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187 bis del D.lg. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo – meglio noti come *insider trading* – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto in considerazione il c.d. *trading*, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. È opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permuta etc.;
- si parla invece di *tipping* a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso in cui l'*insider primario* comunichi la notizia privilegiata "*al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*". Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate;
- infine, viene in considerazione il c.d. *tuyautage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'*insider* non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. T.U.F. "ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea".

È invece, ai sensi dell'art. 181, co. 1, T.U.F., *informazione privilegiata*, quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari". Lo stesso art. 180, al comma 4, precisa altresì la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari".

A tale definizione non sono riconducibili le ricerche o valutazioni, comprese quelle effettuate dalle società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, "elaborate a partire da dati di dominio pubblico" (v. 13° Considerando direttiva n. 592/89/CEE), posto che esse non presentano la natura di *informazioni*.

In ogni caso, come oggi specificato dall'art. 114 TUF, "i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce".

L'art. 181 T.U.F. precisa altresì, al comma 5, che "nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

4.3 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25 ter e 25 sexies del Decreto, i Destinatari – ovvero gli esponenti aziendali e tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse o per conto di Fabbrica – devono rispettare i seguenti principi:

- *operazioni personali*: è fatto divieto di introdurre il compimento di operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- *rapporti con la stampa e comunicazioni esterne*: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad una specifica funzione aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;
- *rapporti con altri soggetti esterni*: i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura;
- *rapporti commerciali con esponenti di altre società*: è fatto divieto di promettere o erogare somme o altre utilità (sia con risorse della Società che con risorse personali) a soggetti che agiscono per conto di altre società al fine di indurre questi ultimi a compiere atti contrari alla carica ricoperta o al mandato/rapporto di lavoro o collaborazione in essere con tale società, con particolare riferimento (ma senza alcuna limitazione) alle ipotesi in cui possa essere cagionato un nocumento alla società nel cui interesse tali

soggetti agiscono;

- **controlli:** devono essere previste specifiche forme di controllo (c.d. *watch list*) sulle operazioni effettuate dagli intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento.

Le attività che comportino il trattamento di informazioni idonee ad influire sul mercato e il compimento di operazioni su strumenti finanziari devono essere svolte in base a principi di correttezza, prudenza, trasparenza e veridicità con riguardo a:

- la gestione, la diffusione, il trattamento e le modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate relative alla Società, a società controllate o a terzi, attraverso anche la previsione di meccanismi di tracciabilità degli eventuali accessi alle stesse;
- la determinazione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;
- l'individuazione delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e la gestione dei rapporti con detti soggetti;
- l'informazione, nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- il comportamento di tutti gli esponenti aziendali che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di comportamento inerenti eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate;
- le operazioni sui titoli della Società o di società controllate, con previsione di espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati;
- le modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla Società, attraverso l'individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e diffondibilità dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati – funzionalmente o in relazione a casi specifici – ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con giornalisti, sindacati, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno – anche tramite comunicati stampa o il sito web – di dette notizie;
- le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;
- i rapporti con la Consob e la Società di gestione del mercato in relazione al trattamento di informazioni e fatti idonei ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello;
- i comportamenti e le responsabilità per la gestione delle situazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni di simmetria societaria e in materia di *market abuse* informativa in presenza di rumor o informazioni privilegiate indebitamente diffuse e disponibili al pubblico;
- l'identificazione in via preventiva delle informazioni privilegiate per le quali è possibile procedere, in ritardo, alla comunicazione al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, nonché del relativo procedimento e dei soggetti responsabili.

Ai destinatari, inoltre, è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fabrica, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- osservare una condotta improntata a principi etici di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione dei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di strumenti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche

di acquisto o di scambio, per modo di consentire ai destinatari dei prospetti di pervenire ad un giudizio informato ed oggettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti. A tale scopo, i prospetti informativi e/o i documenti in commento devono essere completi sotto il profilo dell'informazione e devono contenere tutti gli elementi, laddove previsto, richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di vigilanza;

- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Fabrica, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Fabrica si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione di informazioni rilevanti;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- osservare una condotta improntata a principi etici di integrità e correttezza nei rapporti commerciali con altre società, astenendosi dal porre in essere condotte (quali la dazione o la promessa di denaro o altre utilità) volte a indurre i soggetti che agiscono per conto di tali società a compiere atti contrari alla loro carica o al loro mandato, anche laddove tali atti possano essere vantaggiosi per Fabrica o per i Fondi da questa gestiti;
- improntare l'attività di direzione e coordinamento svolta da Fabrica nei confronti delle partecipate, dirette o indirette, al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività deve svolgersi con modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti formalizzati, quali direttive, disposizioni di gruppo etc., emanate da soggetti cui sia al riguardo attribuito specifico potere.

4.4 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito vengono indicati i principi specifici che regolamentano i comportamenti nell'ambito di ciascun Processo Sensibile relativo alla presente sezione della

Parte Speciale.

4.4.1 GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE

La gestione della fase di investimento/disinvestimento dei Fondi deve essere svolta sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.3.

Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre, sono prescritti i seguenti obblighi:

- la predisposizione della documentazione relativa alle attività svolte da Fabrica SGR per conto proprio e/o dei fondi gestiti deve essere redatta in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni complete e veritiere;
- occorre mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto Fabrica SGR, sia riguardanti i Fondi gestiti e società terze oggetto di investimento da parte di Fabrica SGR per conto proprio e/o dei fondi gestiti;
- deve essere assicurata la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e di predisposizione dei report e dei documenti contabili, in modo da consentire il controllo di ciascuna fase del processo da parte dei responsabili Interni e delle Autorità di Vigilanza;
- gli esponenti di Fabrica SGR che entrano in contratto con esponenti di altre società per la negoziazione o la conclusione di operazioni di investimento/disinvestimento immobiliare devono comportarsi secondo principi di integrità e correttezza e devono riferire al Consiglio di Amministrazione in merito alle intese (anche parziali) raggiunte con le controparti, con particolare riferimento alle condizioni economiche.

4.4.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ ED ORGANISMI DI VIGILANZA

La gestione dei rapporti con le Autorità ed Organismi di Vigilanza deve avvenire sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.5.

Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre è fatto esplicito divieto di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità di Vigilanza in errore;

4.4.3 CONTABILITÀ E BILANCIO

Al fine di prevenire la commissione dei reati afferenti a questa sezione della Parte Speciale, la redazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci ed al pubblico deve essere effettuata in base alle linee guida e/o procedure aziendali come descritto nel precedente paragrafo 3.5.8 cui si rimanda.

Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre, sono prescritti i seguenti obblighi:

- devono essere definiti con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- i dati e le informazioni devono essere presentati alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- deve essere garantita una adeguata segregazione di compiti tra chi inserisce i dati in contabilità e chi provvede al controllo;
- devono essere previsti almeno due livelli autorizzativi / di controllo, al fine di assicurare la correttezza della formazione e la veridicità delle informazioni relative ai Fondi;
- i processi contabili devono essere impostati in modo tale da mettere a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (i) la bozza del bilancio, certificandone l'avvenuta consegna, nonché (ii) la relazione sul bilancio - o attestazione similare - da parte della società di revisione/revisore.
- i processi contabili devono essere impostati in modo tale da assicurare il tempestivo e corretto deposito del bilancio approvato per l'iscrizione nei pubblici registri.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.

4.4.4 TESORERIA E FINANZA

I processi di tesoreria e finanza devono essere improntati sui principi descritti nel paragrafo 3.5.9 cui si rimanda. Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre, sono prescritti i seguenti obblighi:

- i soggetti coinvolti, nel controllo delle varie fasi in cui si articola la gestione della tesoreria e della finanza devono essere individuati sulla base del principio di segregazione dei compiti;
- deve essere prevista la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;

4.4.5 GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

I processi di gestione degli acquisti di beni e servizi devono essere improntati sui principi descritti nel paragrafo 3.5.11 cui si rimanda. Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre, sono prescritti i seguenti obblighi:

- l'individuazione dei soggetti che entrano in contratto con società fornitrici di beni o servizi e le condizioni economiche riconosciute a tali società nell'ambito dei rapporti di fornitura possono unicamente derivare da delibere consiliari, dal sistema di deleghe interne adottato da Fabrica SGR, al fine di evitare che soggetti non autorizzati entrino in contatto con le società fornitrici di beni o servizi ovvero che a queste ultime sia riconosciuta l'erogazione di importi non dovuti in base al relativo contratto di fornitura;
- deve essere prevista la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno;

4.4.6 GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

I processi di gestione della fase di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo devono essere improntati sui principi descritti nel paragrafo 3.5.4 cui si rimanda. Con particolare riferimento ai reati societari e di *market abuse*, inoltre, sono prescritti i seguenti obblighi:

- la valorizzazione del patrimonio deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni regolamentari e dei principi deliberati dal consiglio di amministrazione;
- deve essere prevista la predisposizione di adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte, con particolare riferimento ai processi decisionali e relative motivazioni, e consenta ed attesti il controllo di ciascuna fase del processo da parte del responsabile Interno e delle Autorità di Vigilanza.

5 REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Il D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il D. Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio") hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste²⁵. Da ultimo, l'art. 25-octies è stato modificato aggiungendovi il nuovo reato di autoriciclaggio²⁶.

Il rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti intende prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita.

Su un piano diverso, ma pur sempre finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si collocano le previsioni contenute nel Decreto antiriciclaggio di specifici adempimenti posti a carico delle banche, degli intermediari finanziari e di altri determinati soggetti obbligati (adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione della documentazione delle operazioni; segnalazione di operazioni sospette; comunicazioni delle violazioni dei divieti in tema di denaro contante e dei titoli al portatore; comunicazione da parte degli Organi di controllo dell'Ente delle infrazioni riscontrate). La violazione di detti obblighi di per sé non comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non essendo detti illeciti ricompresi nell'elencazione dei cosiddetti reati presupposto ma è sanzionata ai sensi del Decreto antiriciclaggio secondo una politica di tutela preventiva che prescinde dal ricorrere nelle concrete fattispecie di ipotesi di riciclaggio, ma che mira comunque ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi della approfondita conoscenza della clientela e della tracciabilità delle transazioni, al fine di scongiurare anche il mero pericolo di inconsapevole coinvolgimento in attività illecite.

È importante sottolineare che qualora l'operatore della SGR contravvenisse a detti adempimenti nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per i predetti reati, e potrebbe quindi conseguire anche la responsabilità amministrativa della SGR ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.1 I processi sensibili alla commissione di reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il rischio che si verifichino nel contesto della SGR i reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), è essenzialmente connesso alla gestione dei rapporti con la clientela e per la SGR concerne principalmente i seguenti processi sensibili:

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela;
- l'acquisizione/alienazione dei beni immobili di pertinenza dei Fondi gestiti dalla SGR.

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

La centralità del rispetto rigoroso delle disposizioni dettate dal Decreto antiriciclaggio ai fini della prevenzione dei reati presupposto in questione, discende anche dalle considerazioni che seguono. Va innanzitutto ricordato che il Decreto - ai fini dell'individuazione della tipologia delle condotte con le quali può concretarsi il riciclaggio, sottoposte all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - all'art. 1 definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento" e all'art. 2 contiene un'elencazione di condotte, qualificate come di riciclaggio, di amplissima estensione, tale da comprendere comportamenti che, ai fini penali, potrebbero integrare la commissione del reato di autoriciclaggio, oppure la commissione degli altri reati presupposto in esame e che, se posti in essere da dipendenti o da soggetti apicali, potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

²⁵ Si ricorda che ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 L. n. 146/2006, abrogati dal Decreto antiriciclaggio, il riciclaggio e l'impiego illecito costituivano reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

²⁶ Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

Infine, l'elencazione in discorso è atta a ricomprendere anche condotte tipiche di altri reati, quali il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che, se connotato dai requisiti della transnazionalità, può costituire anch'esso reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il rischio assume connotati diversi e appare meno rilevante laddove si abbia riguardo alla SGR come "società", con riferimento a quelle aree in cui la SGR, anche a prescindere dallo svolgimento delle attività tipiche, compie operazioni strumentali, acquista partecipazioni o movimenta il proprio patrimonio, assolve gli adempimenti contabili e fiscali. In tali ambiti difatti, sussiste una sviluppata articolazione dei presidi di controllo e delle procedure, già imposti dalla normativa di settore, al fine di assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.

5.2 Ipotesi di commissione dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito).

Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p.²⁷.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione

²⁷ Come precisato dalla Cass. Pen. 4800/2010: In virtù della clausola di riserva dell'art. 648 ter c.p., il rapporto fra il delitto previsto in questa norma e quello dell'art. 648 bis c.p. va definito ricorrendo al criterio della pluralità ovvero della unicità delle azioni, nel senso che se taluno sostituisce il denaro di provenienza illecita con altro denaro e poi impiega il provento derivante da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie risponde del reato di cui all'art. 648 bis c.p., mentre costui risponde del reato di cui all'art. 648 ter c.p. se il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in tali attività e viene così "ripulito".

o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

Considerazioni comuni ai reati.

Oggetto materiale.

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale).

Condotta ed elemento soggettivo.

Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al delitto che genera i proventi illeciti e che li riceve dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi.

Potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel delitto d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, il soggetto che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, ad es. determinando o rafforzando il proposito criminioso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi.

Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a concretamente mascherare la vera provenienza delittuosa dei beni; l'interpretazione degli aspetti più innovativi della norma - vale a dire il requisito del concreto ostacolo e la condizione di non punibilità dell'autoriciclatore ad uso personale (che sembrerebbe sempre da escludersi allorché il reato d'origine e il reimpiego avvengano nell'esercizio di un'attività d'impresa) - sarà necessariamente demandata alle applicazioni giurisprudenziali del nuovo reato.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo una interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). Con riferimento all'operatività della SGR va osservato che la presenza in determinate situazioni concrete di indici di anomalia o di comportamenti anomali descritti nei provvedimenti e negli schemi emanati dalle competenti Autorità (per quanto concerne gli intermediari finanziari, dalla Banca d'Italia e dall'UIF) potrebbe essere ritenuta, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atto far sorgere il dubbio dell'illecita provenienza del bene.

Correlazioni col reato d'origine dei proventi illeciti.

I reati in discussione sussistono nelle ipotesi in cui le relative condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità (ad es., per difetto di querela, oppure di richiesta del Ministro della Giustizia, necessaria per perseguire i reati comuni commessi all'estero, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.)²⁸.

Per l'ipotizzabilità della responsabilità amministrativa dell'ente a titolo di autoriciclaggio, secondo alcune interpretazioni dottrinali, necessiterebbe che il dipendente o l'apicale abbia commesso nell'interesse o a vantaggio

²⁸ In ordine all'irrelevanza dell'estinzione del reato che costituisce presupposto di un altro reato si veda l'art. 170, comma 1, c.p.; per l'irrelevanza del difetto di una condizione di punibilità o procedibilità si veda l'art. 648, comma 3, c.p., richiamato anche dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p..

dell'ente non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d'origine dei proventi illeciti e questo sia anch'esso espressamente previsto e punito dal D. Lgs. n. 231/2001 quale reato presupposto.

5.3 Principi generali di comportamento

Ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei proventi di attività criminose, la SGR ha predisposto appositi processi operativi che prevedono i seguenti aspetti rilevanti:

- identificazione e conoscenza della clientela e dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, valutandone il profilo di rischio e cioè la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo tramite una apposita procedura di profilatura²⁹. La valutazione della sussistenza di tale rischio si basa sulla stessa conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, di aspetti oggettivi (attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati³⁰) e di aspetti soggettivi (soggetti sottoposti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica; soggetti insediati in Paesi/centri caratterizzati da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati quali quelli individuati dal GAFI come “non cooperativi”, etc.). Particolare attenzione deve essere posta nel rilevare il possibile coinvolgimento in operazioni o rapporti con soggetti (persone fisiche e giuridiche) censiti in liste pubbliche emanate in ambito nazionale e internazionale (liste ONU, UE, OFAC e liste MEF, ABI-UIF, di seguito tutte denominate per brevità “Black List”);
- apertura di nuovi rapporti continuativi e aggiornamento/revisione delle informazioni sui clienti esistenti, finalizzati al rispetto del principio della “know your customer rule”;
- monitoraggio dell'operatività e costante valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o di finanziamento del terrorismo, secondo tempistiche e modalità stabilite con riferimento al profilo di rischio assegnato;
- valutazione dell'operatività disposta dalla clientela riguardante soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi);
- assolvimento degli obblighi normativi in materia di registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni disposte dalla clientela e conservazione delle relative informazioni.

Le modalità operative per la gestione dei suddetti processi sono disciplinate nell'ambito delle procedure interne della SGR, sviluppate ed aggiornate a cura della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. Tale normativa interna, oltre a quanto di seguito descritto, costituisce parte integrante e sostanziale dei principi generali di comportamento in tema di finanziamento del terrorismo e riciclaggio dei proventi di attività criminose:

- Attività di controllo:
 - nell'ambito di una puntuale profilatura della clientela, verifica, all'atto dell'accensione del rapporto, da parte del personale preposto, della completezza e correttezza dei dati e informazioni acquisite in relazione alla attività economica svolta ed all'origine dei fondi utilizzati;
 - verifica, in occasione del censimento del cliente e periodicamente, dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste specifiche “Black list”;
 - monitoraggio e presidio da parte della Funzione Compliance e Antiriciclaggio della puntuale esecuzione delle seguenti attività da parte delle Funzioni operative:
 - acquisizione delle informazioni per l'identificazione e la profilatura della clientela;
 - rilevazione e valutazione degli indici di anomalia eventualmente presenti nella concreta operatività;
 - registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e conservazione dei documenti e delle informazioni.
- Tracciabilità del processo:
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Funzione di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in formato elettronico, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti, in particolare:
 - conservazione riservata e ordinata, di tutta la documentazione relativa alla identificazione e alla profilatura della clientela in apposito archivio;
 - archiviazione sistematica di tutta la documentazione relativa all'operatività e ai controlli periodici effettuati sulle posizioni relative ai clienti, presso le strutture operative di competenza;

²⁹ Effettuata secondo le disposizioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 231/2007.

³⁰ Ad esempio interposizione di soggetti terzi, impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore.

- conservazione di traccia completa delle decisioni e delle motivazioni adottate sottostanti all'eventuale modifica del profilo del cliente e alla conseguente decisione circa l'inoltro o meno di una segnalazione di operazione sospetta alle Autorità di Vigilanza competenti.
- Riservatezza delle informazioni, con particolare riguardo a quelle relative all'individuazione dei titolari effettivi, alla profilatura dei clienti ed ai processi di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette, mediante l'adozione di idonee misure informatiche e fisiche.
- Formazione: è prevista la sistematica erogazione di attività specificamente dedicate alla formazione continua dei dipendenti sui profili di rischio legati alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

5.4 Principi specifici di comportamento

Di seguito vengono indicati i principi specifici di comportamento che regolamentano le condotte da tenere, da parte di tutti i destinatari del presente Modello, nell'ambito delle attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la Funzione Compliance e Antiriciclaggio è tenuta a:

- assicurare il pieno utilizzo degli strumenti (anche informatici) predisposti dalla SGR per il contrasto finanziario al terrorismo/antiriciclaggio, specialmente in tutte le attività che si basano sulla "adeguata verifica della clientela";
- dettagliare nell'ambito di regolamenti/norme operative interne le regole comportamentali ad integrazione e maggiore specificazione della normativa esterna e dei principi sanciti dal presente Modello;
- assicurare con continuità e sistematicità la formazione e l'addestramento del personale sulla normativa antiriciclaggio ed embarghi e sulle finalità dalla stesse perseguite;
- diffondere a tutti i collaboratori, indipendentemente dalle mansioni in concreto svolte, la normativa di riferimento ed i relativi aggiornamenti.

Inoltre, tutti i dipendenti e collaboratori della SGR, attenendosi a quanto prescritto nelle procedure aziendali devono:

- all'atto dell'accensione di rapporti continuativi:
 - procedere all'identificazione della clientela, e verificare dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle "Black List", tramite l'applicativo World Check;
 - verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un Ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
 - procedere alla profilatura della clientela;
 - mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
 - effettuare l'adeguata verifica e la profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
 - collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
 - valutare se dare l'avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche (applicativo World Check), o nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
 - rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di registrazione dei rapporti e delle operazioni in AUI e di conservazione della documentazione;
- in fase di acquisizione/alienazione dei beni immobili di pertinenza dei Fondi gestiti dalla SGR:
 - procedere all'effettuazione della *due diligence* della controparte nel rispetto delle norme interne a riguardo;
 - verificare l'eventuale presenza dei nominativi degli esponenti aziendali/ della controparte persona fisica, nelle versioni aggiornate delle "Black List", tramite l'applicativo World Check;
 - collaborare attivamente ai processi per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette;
 - valutare se dare l'avvio all'iter di segnalazione in presenza di indici di anomalia anche se non rilevati dalle procedure informatiche (applicativo World Check).

Tutti i dipendenti della SGR, e senza distinzioni di rapporto giuridico in base al quale sono legati a Fabbrica, incaricati di attività valutative o autorizzative previste dai processi in materia di antiriciclaggio, devono esercitare la discrezionalità loro rimessa secondo criteri di professionalità e ragionevolezza.

E' inoltre fatto divieto comunicare, anche in modo involontario, a terzi (inclusi i soggetti con i quali sussistono rapporti di familiarità diretta o stretti legami propri o dei propri congiunti) per ragioni diverse da quelle di ufficio, il contenuto delle attività valutative / autorizzative al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio, con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- mettere a disposizione di clientela appartenente o comunque contigua alla malavita organizzata servizi, risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di attività illecite.

I Responsabili delle strutture della SGR interessate, sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente Modello.

6 ALTRI REATI

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce alle categorie di reato contemplate dal Decreto, che sebbene eterogenee, sono trattate insieme in considerazione del ridotto profilo di rischio di commissione da parte di Fabbrica SGR, anche alla luce dell'attività tipica e dei presidi organizzativi posti in essere dalla stessa. Nella realtà operativa della Società, si ritiene quindi che il rischio di commissione delle seguenti categorie di reati sia ragionevolmente contenuto o irrisorio:

- i reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis), poiché nessun trasferimento di danaro/pagamento/incasso per conto della SGR e/o dei Fondi gestiti viene effettuato in contanti;
- i reati di terrorismo (art. 25-quater), sebbene siano stati previsti appositi presidi al riguardo, connessi al reato di riciclaggio di cui al paragrafo 5 della presente Parte Speciale;
- i reati transnazionali ed i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
- i reati di falso in materia di marchi e brevetti (art. 25 novies);
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), dato che la Società, al momento di approvazione del presente Modello, non ha in forze cittadini stranieri e, qualora tale circostanza si verificasse, l'OdV, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, provvederà all'aggiornamento del Modello stesso.

Nonostante l'impatto contenuto o irrisorio sulla realtà operativa della SGR, per le seguenti categorie di reato sono stati comunque individuati specifici presidi, descritti nella presente sezione: Delitti contro la Fede Pubblica (Art. 25-bis); Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs. 231/01); Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs. 231/01); Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis D. Lgs. 231/01); Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs. 231/01); Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01); Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs. 231/01); Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs. 231/01); Reati Ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01).

6.1 I Processi sensibili

I processi ritenuti potenzialmente a rischio ("Processi Sensibili") di commissione dei reati considerati in tale sezione sono i seguenti:

- 1 Richiesta e Gestione di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze amministrative
- 2 Gestione del Contenzioso
- 3 Gestione dei Fondi: investimento/disinvestimento immobiliare
- 4 Gestione dei Fondi: valorizzazione del patrimonio immobiliare
- 6 Gestione del Personale

8	Contabilità e Bilancio
9	Tesoreria e Finanza
11	Gestione degli Acquisti di Beni e Servizi
12	Gestione dei Sistemi e dei Dati Informatici
13	Gestione Ambientale

6.2 Ipotesi di commissione dei reati

Per i reati previsti dall'articolo 25 *septies*, i profili di rischio riferibili a Fabrica SGR comprendono l'ambiente di lavoro aziendale e l'attività connessa alla gestione dei Fondi immobiliari a sviluppo, con particolare riguardo all'affidamento a ditte terze dell'esecuzione dei lavori mediante contratti di appalto.

Con riguardo alle attività che presentino potenziali rischi di commissione di reati informatici e trattamento illecito dei dati, finanziamento o favoreggiamento di soggetti o entità che operino con finalità di terrorismo, valgono i medesimi presidi operativi e procedurali già richiamati con riguardo alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (cfr. par. 5).

Per quanto concerne l'attività tipica di Fabrica SGR, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*) e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*) che possono verosimilmente verificarsi, sono riconducibili essenzialmente all'utilizzo in maniera impropria delle apparecchiature informatiche da parte dei dipendenti della Società.

Relativamente ai delitti contro l'industria ed il commercio, i reati configurabili per Fabrica SGR sono tendenzialmente circoscritti all'attività di richiesta e concessione di autorizzazioni.

Con riferimento ai reati ambientali (Art. 25-*undecies*), il rischio di commissione di uno dei reati indicati dal Decreto è connesso essenzialmente alla produzione e allo smaltimento di rifiuti destinati alla rottamazione ed al recupero (come ad esempio lo smaltimento dei toner per stampanti o delle apparecchiature informatiche delle uffici della sede), nonché alla gestione dei contratti di appalto aventi ad oggetto ristrutturazioni e manutenzioni sul portafoglio immobiliare dei Fondi. In relazione ai lavori edili, alle ristrutturazioni ed alle manutenzioni degli immobili del portafoglio immobiliare, la Società svolge tali attività esclusivamente tramite soggetti terzi a cui viene richiesta esplicita dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di personale e lavoratori stranieri.

Infine, con riferimento ai reati di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno (Art. 25-*duodecies*), il rischio è connesso essenzialmente ai processi di assunzione del personale di Fabrica, anche se, come anticipato, al momento dell'approvazione del presente Modello, la SGR non ha in forze cittadini stranieri e, qualora tale circostanza si verificasse, l'OdV, in collaborazione con le competenti funzioni aziendali, provvederà all'aggiornamento del Modello stesso.

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza, vengono di seguito indicati i principi generali di comportamento e, per ciascuno dei processi sensibili individuati, i principi specifici di comportamento che ogni dipendente di Fabrica SGR deve seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa.

6.3 Principi generali di comportamento

Destinatari dei seguenti principi generali di comportamento sono tutti gli esponenti aziendali e coloro che operino, a qualsiasi titolo, nell'interesse o per conto di Fabrica SGR.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- rispettare la tutela della libertà e della personalità individuale; pertanto è vietato porre in essere qualunque attività che possa comportare ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona;
- tutelare i minori e porre in essere quanto necessario per la repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Fabrica SGR e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge;
- utilizzare in modo corretto gli strumenti informatici della Società stessa e, in particolare, non utilizzare i medesimi per porre in essere o anche solo agevolare possibili condotte afferenti il reato di pornografia minorile;
- rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- se nello svolgimento della propria attività lavorativa, si venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, salvi

- gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.
- improntare l'attività di direzione e coordinamento svolta da Fabrica al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività deve svolgersi con modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti formalizzati, quali le direttive, emanate da soggetti cui sia al riguardo attribuito specifico potere;
 - impegnarsi a non rendere pubbliche le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo *username* ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
 - accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, entro le scadenze indicate dalla Funzione di Internal Audit, alla modifica periodica della *password*;
 - astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
 - in generale, astenersi da qualsiasi comportamento che possa dar luogo alla realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali attraverso, in particolare, l'uso indebito o non autorizzato di *password*, la detenzione o installazione di *software* non previsti dalle procedure operative, ivi compresi *virus* e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale;
 - non ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali, o più in generale da qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione all'ipotesi di reati di criminalità organizzata;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato sui principi di correttezza e lealtà nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi;
 - utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso;
 - effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati e della *password*, che deve essere mantenuta segreta e periodicamente modificata;
 - astenersi dall'installare qualsivoglia programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato la Funzione di Internal Audit;
 - cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
 - osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'Ambiente svolgendo le prescritte attività di recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti ed imporre alle controparti il rispetto delle normative di riferimento;
 - assicurarsi che i contratti di appalto conclusi con imprese appaltatrici per l'effettuazione di opere di ristrutturazione/manutenzione regolino gli aspetti connessi con l'ambiente in conformità con la normativa di settore;
 - impostare processi di selezione del personale che garantiscano la copertura dei requisiti professionali necessari e permettano di analizzare compiutamente ed in modo documentato la posizione personale del candidato ed in caso di cittadini di Stati Terzi la regolarità del soggiorno per l'intero periodo di lavoro.
 - astenersi dal collaborare con Soggetti terzi che non garantiscano il regolare trattamento dei lavoratori dipendenti o non forniscano adeguate garanzie sulla regolarità dei cittadini di paesi terzi impiegati.

6.4 Principi specifici di comportamento

Di seguito vengono indicati i principi specifici di comportamento che, nell'ambito di ciascun Processo Sensibile, regolamentano i comportamenti da seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa.

6.4.1 RICHIESTE E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

La richiesta e gestione delle autorizzazioni, concessioni e licenze amministrative deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità agli obblighi descritti nel precedente paragrafo 3.5.1., cui si rimanda.

6.4.2 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

La gestione del contenzioso deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità agli obblighi previsti nel paragrafo 3.5.1., cui si rimanda.

Con specifico riferimento al rischio commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ai Destinatari del Modello ed in particolare a tutti i dipendenti e collaboratori di Fabrica SGR è fatto assoluto divieto di:

- forzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;

- elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri beni alle persone chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria al fine di condizionarne la volontà.

6.4.3 GESTIONE DEI FONDI: INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE

La gestione del Fondo nella fase di investimento/disinvestimento deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nei precedenti paragrafi 3.5.3 e 4.4.1 cui si rimanda.

6.4.4 GESTIONE DEI FONDI: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

La gestione del Fondo nella fase di valorizzazione del Patrimonio immobiliare, deve essere gestita sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.4 cui si rimanda.

Con specifico riferimento alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Fabbrica SGR è dotata di procedure in linea con il disposto normativo della Legge n. 81/08 e delle altre disposizioni normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riguardo all'esigenza di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L'OdV nel proprio Regolamento adotta un sistema di controllo e monitoraggio dell'attività di aggiornamento e adeguamento alle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'attività svolta dalla SGR nel settore dello sviluppo immobiliare per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari dei fondi gestiti avviene nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di contratto di appalto. I contratti di appalto conclusi con imprese appaltatrici per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione o manutenzione del patrimonio immobiliare dei Fondi, regolano tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La SGR procede, inoltre, ove richiesto dalla normativa di settore a nominare tutti i soggetti che – alla luce di tale normativa – sono deputati a svolgere attività di controllo o coordinamento con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, Fabbrica:

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il committente inoltre coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso la predisposizione di appositi piani.

Al fine di soddisfare appieno le esigenze di prevenzione sopra indicate, ove necessario, Fabbrica ha affidato in *outsourcing* a soggetti esterni qualificati, l'espletamento unitario, anche mediante un idoneo sistema di deleghe, degli occorrenti servizi specialistici tecnico-giuridici per i Fondi gestiti. La selezione dei delegati, in conformità alle procedure vigenti, è effettuata avendo riguardo all'effettiva consistenza imprenditoriale dell'impresa affidataria rispetto ai compiti da delegare; all'idoneità tecnico-professionale dell'impresa da delegare in relazione ai servizi affidati. Al soggetto delegato, infine, è riconosciuta l'effettiva autonomia tecnica e gestionale, anche dal punto di vista economico e finanziario.

La gestione pianificata e coordinata del processo realizzativo (o di recupero) degli immobili richiede, pertanto, l'affidamento unitario, mediante apposito contratto e connesse deleghe di funzioni, ad un soggetto specializzato e dotato degli occorrenti requisiti e risorse professionali dei servizi di Project e Construction Management, che si sostanziano essenzialmente nelle attività di:

- coordinamento, verifica e supervisione delle attività progettuali;
- espletamento/assistenza e controllo delle procedure amministrative occorrenti all'acquisizione dei permessi di costruire e degli altri titoli abilitativi;
- assistenza nei processi di verifica dei requisiti dei soggetti esecutori;
- Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza (in sostituzione del Committente), il quale nomina i Coordinatori, sia in fase di progettazione, che in fase esecutiva per la Sicurezza;
- Direzione Lavori e Supervisione dei lavori (controllo tecnico – contabile degli interventi, di conformità urbanistico-edilizia, di controllo tecnico, etc.)
- Verifica pratiche rilascio agibilità, CPI, collaudi, etc.

La SGR pertanto presidia la presente area di rischio:

- dotandosi di idonee procedure per l'affidamento di incarichi di consulenza o di gestione di attività in *outsourcing*;
- predisponendo adeguati flussi informativi verso l'OdV, in merito agli infortuni occorsi, o all'attività di controllo effettuata dai propri delegati;
- inserendo nei contratti clausole adeguate volte a sanzionare eventuali comportamenti posti in essere dalla controparte contrattuale in violazione del presente Modello, del Codice di Comportamento o, più in generale, della normativa vigente in materia ambientale e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.4.5 GESTIONE DEL PERSONALE

La gestione del Personale deve essere effettuata sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.6 cui si rimanda.

6.4.6 CONTABILITA' E BILANCIO

La gestione dei processi contabili e di predisposizione del Bilancio deve essere effettuata sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.8 cui si rimanda.

6.4.7 TESORERIA E FINANZA

La gestione dei processi di Tesoreria e Finanza deve essere condotta sulla base delle procedure esistenti ed in conformità a tutti gli obblighi e principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.9 cui si rimanda.

Con riguardo specifico ai reati previsti nella presente sezione del Modello, è fatto assoluto divieto di effettuare o ricevere pagamenti in contanti: pertanto, i pagamenti riferibili alla SGR ed ai Fondi gestiti dovranno avvenire esclusivamente per via elettronica o bancaria, e in nessun caso per consegna materiale di contante o carte di pubblico credito da parte del sottoscrittore del fondo, così da garantire al massimo grado la correttezza del pagamento ricevuto e dell'eventuale successivo trasferimento del relativo corrispettivo.

Inoltre, al fine di prevenire i reati di ricettazione e riciclaggio, oltre che ai principi generali che devono regolare qualsiasi trasmissione e movimentazione di beni, valori, somme di denaro o altre utilità da parte di un intermediario, Fabrica SGR ha predisposto apposite procedure per adempiere agli obblighi di legge che tutti i dipendenti, dirigenti e collaboratori devono osservare.

6.4.8 GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Le attività relative all'acquisto di beni e servizi espongono Fabrica SGR al rischio di commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Nella gestione di tali attività tutti i destinatari del Modello devono attenersi ai principi descritti nel precedente paragrafo 3.5.11 cui si rimanda.

6.4.9 GESTIONE DEI SISTEMI E DEI DATI INFORMATICI

Tale processo sensibile risulta particolarmente esposto ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Pertanto, è fatto espresso obbligo di:

- non rendere pubbliche le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi dell'Azienda);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- accedere alla rete aziendale, attraverso una connessione alternativa rispetto a quella messa a disposizione da parte dell'Azienda, al fine di eludere il sistema di accesso protetto implementato;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto.

6.4.10 GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI

In considerazione dell'operatività tipica della SGR, il rischio di commissione dei reati ambientali è riferibile alla gestione dei contratti di appalto aventi ad oggetto ristrutturazioni e manutenzioni sul portafoglio immobiliare dei Fondi gestiti, nonché alla produzione e allo smaltimento di rifiuti destinati alla rottamazione ed al recupero.

Come già anticipato, alcune attività rientranti in ambiti rilevanti ai fini del Decreto sono state esternalizzate a soggetti esterni alla SGR e sono regolate da contratti di *outsourcing* o mandati, con o senza rappresentanza, appositamente conferiti a tali società: si tratta, ad esempio, delle attività di gestione del patrimonio immobiliare (“Property Management”, “Project Management” e “Facility Management”).

Nell’ambito dell’attività di gestione dei fondi, i Fund Manager, in qualità di responsabili dei contratti, effettuano il controllo delle attività svolte dalle società mandatarie, anche con riferimento alle tematiche ambientali.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto e ritenuti rilevanti per la Società, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art. 25-undecies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali che:
 - in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio di certificazioni/autorizzazioni;
 - in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
 - in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell’interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo;
- evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l’ambiente;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla SGR ai fini della protezione dell’ambiente;
- assicurare la partecipazione ai corsi di formazione sul presente Modello adottato dalla Società, che trattano anche i presidi in essere relativi alla protezione dell’ambiente;
- contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’Autorità Competente o comunque necessari per la protezione dell’ambiente nell’ambito delle attività svolte dalla Società;
- astenersi dall’affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un’efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal presente Modello e dal Codice di comportamento;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell’ambito dei contratti di appalto, d’opera e di fornitura di servizi, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, gestione infermerie, etc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, le certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (ad es., A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono altresì rispettare, per quanto di competenza, quanto definito dalle norme interne e dalle leggi in materia al fine di preservare l’ambiente e devono comunicare tempestivamente all’OdV eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

È fatto altresì divieto a tutti i Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell’ambiente.

Inoltre, le società mandatarie, gli appaltatori e tutti i fornitori di servizi aventi impatto sulle tematiche ambientali devono:

- garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- cooperare con la Società per l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche

indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

- operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle norme ambientali adottate, cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- confermare la disponibilità a fornire le risultanze delle proprie attività di verifica e monitoraggio svolte per le attività ad essi appaltate dalla Società, con riferimento anche alle tematiche ambientali, al fine dell'effettuazione di un controllo da parte della Società sul proprio operato;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.